

IUS-REGALE-ECONOMIA ORSERA (1778-1783)
GOVERNO CIVILE E CRIMINALE
REGESTI (II PARTE)

MARINO BUDICIN

Centro di ricerche storiche
Rovigno

CDU 949.713 Istria-Orsera (093)«1778-1783»
Saggio scientifico originale

L'atto di secolarizzazione del feudo di Orsera, deliberato dal Senato veneto nel 1778 ed il quinquennio successivo, rappresentano uno dei momenti salienti della sua storia durante l'ultimo periodo della dominazione veneziana in Istria.

Il distretto di Orsera si trovava entro i possedimenti della Repubblica di Venezia, ma al contrario delle altre città, terre e castella dell'Istria veneta non sottostava direttamente all'organizzazione provinciale ordinaria, ma alla giurisdizione ecclesiastica e cioè all'autorità ed al governo del vescovo di Parenzo il cui potere temporale, in verità, nel corso dei secoli si era ridotto a questa sola contea. Il vescovo parentino si firmava «Conte e Signore di Orsara» e per la fruizione dei vari diritti su tale feudo si richiamava costantemente ad alcune donazioni imperiali, che avrebbe ricevuto fin dall'età carolingia, riconfermate successivamente sia dalla medesima autorità che da quella papale.

La problematica legata all'instaurazione, al carattere ed alla struttura del dominio ecclesiastico sopra il castello di Orsera, nel periodo che va fino agli inizi del XVII secolo, e la posizione del governo veneto di fronte ad un siffatto stato di cose, che tangeva pure i suoi rapporti con la Santa Sede, hanno trovato finora pochi riscontri nella storiografia istriana,¹ né le fonti attualmente disponibili, né il carattere di questa ricerca, permettono un'impostazione e valutazione critica di questo periodo.

Oltre alle vicende ed ai presupposti storico-politici che portarono alla redazione di diplomi imperiali (Ottone II 983, Enrico III 1060, Rodolfo I 1291, Carlo V 1529)² e brevi papali (Alessandro III 1178, Inno-

¹ Cfr. B. VERGOTTINI, *Del più vero primo titolo giurisdizionale dei Vescovi di Parenzo nel distretto di Orsara - Dissertazione critica*. Venezia, presso G. Costantini 1801; G.F. TOMMASINI, *De' commentarj storici-geografici della provincia dell'Istria*, Archeografo Triestino, vol. IV, 1837, pagg. 400-404; F. BABUDRI, *Parenzo nella storia ecclesiastica*, Parenzo, Tip. G. Coana, 1910, pagg. 81-148; M. ZJAČIĆ, *Posjedovni odnosi porečke crkve od VI do XVI stoljeća* (I rapporti di proprietà della chiesa parentina dal VI al XVI secolo), *Jadranski zbornik*, Pola-Fiume 1973, vol. VIII, pagg. 33-103.

² P. KANDLER, *Codice Diplomatico istriano*; vedi pure la nota 1.

cenzo IV 1248, Paolo III 1542, Clemente VIII 1604),³ concessi su petizione dei vescovi, meriterebbe una trattazione a parte l'intera problematica legata alle liti, usurpazioni, processi e sentenze che accompagnarono le controversie circa le investiture, l'avocazia, il dominio ed il titolo giurisdizionale di Orsera. Nel loro decorso si intrecciarono vari momenti, quali la risolutezza dei vescovi nel fregiarsi e nell'imporre il loro titolo di «Conti e Signori di Orsera», i timidi tentativi della Repubblica di assicurarsi la sovranità del territorio orserese, i processi sollevati dalle famiglie *Artizoni* e *Vitturi* contro la mensa parentina per rivendicare alcuni diritti sul castello di Orsera, richiamandosi a investiture ricevute in epoche precedenti dai vescovi medesimi,⁴ gli interessi e la posizione giuridica della popolazione orserese che per le sentenze di prima, seconda e terza istanza (di competenza vescovile) era ricorso nelle proprie appellazioni sia ai tribunali della Repubblica che alla Curia romana ed alla Nunziatura apostolica di Venezia, alimentando in questo modo le polemiche di carattere giuridico-amministrativo insorte in più d'una occasione nei rapporti tra Venezia, Roma e la mensa parentina.

Il diritto giurisdizionale della diocesi di Parenzo ci appare in piena luce a partire dal 1609 allorquando il vescovo *Leonardo Tritonio* pubblicava a stampa gli *Statuti et Ordini da osseuarsi nel Castello di Orsera et suo Contado*⁵ e, sottolineando in un passo della prefazione che gli spettava «pleno iure la Signoria et Dominio di Orsera», corroborava ed assicurava con la stesura dei capitoli del suo codice la base giuridico-amministrativa dei possessi, diritti e privilegi goduti fino allora su quel territorio.

Nel XVII secolo la Repubblica di S. Marco vide scemare gradatamente la sua importanza politica, mentre sul piano economico fu costretta ad intraprendere, a partire dalla metà del secolo, determinati provvedimenti e riforme onde riassetare l'attività mercantile e marittima. Con il sorgere e l'affermazione di nuovi movimenti storico-sociali e di un pensiero scientifico e filosofico in contrasto con il potere temporale della Chiesa anche l'assetto politico-sociale di Venezia fu pervaso da precetti di impronta sempre più laica. I riflessi di questo clima generale, delineatosi nelle più alte sfere politiche ed economiche veneziane si fecero sentire pure nell'Istria veneta, ed in particolare ad Orsera, con l'atto di secolarizzazione del 1778.

³ Vedi nota precedente.

⁴ M. ZJAČIĆ, *op. cit.*; Archivio di Stato di Venezia (nel prosieguo: ASV): «Provveditori alla Camera dei confini», busta 235, fasc. n. 2 - Orsera A. vedi la «Supplica» di Giovanni Vitturi (copia del documento datato 26 novembre 1591).

⁵ M. BUDICIN, *Statuti et Ordini da osseuarsi nel Castello di Orsera et suo Contado*, Atti del Centro di ricerche storiche, vol. XIII, Trieste-Rovigno 1982-83, pagg. 237-271.

La questione giurisdizionale di questo feudo in mano ecclesiastica ed il nesso socio-economico tra il vescovo ed i suoi sudditi incominciò ad interessare da vicino e nello stesso tempo a preoccupare sempre più il governo veneto. Oltre alla situazione della giustizia civile e criminale, alle autorità venete importava, principalmente, come del resto nei secoli passati, il porto di Orsera che, sottostando alla giurisdizione del vescovo parentino, procurava ostacoli e problemi (sicurezza sanitaria, affari di finanza e contrabbandi) al commercio ed alla navigazione veneziana, in primo luogo a quella lungo la costa occidentale dell'Istria. Il problema di Orsera venne posto all'ordine del giorno nel gennaio del 1772 quando il Senato suggerì al «Collegio de' Savj» di preparare un'informazione preliminare sulle condizioni dei castelli di S. Vincenti e di Orsera.⁶ Nello stesso periodo, poi, la Deputazione ad *Pias Causas* chiese al Consultore *Vracchien* un parere ed una valutazione critica sulla giurisdizione temporale ecclesiastica di Orsera e, naturalmente, sui diritti di sovranità spettanti alla Repubblica veneta, onde poter trarre adeguate conclusioni nella prospettiva di un prossimo intervento governativo in quel castello.⁷ Oltre a contestare e polemizzare su fatti, vicende, e documenti inerenti la posizione ed i privilegi dei vescovi nel corso dei secoli, il Consultore analizzò, sotto il profilo strettamente giuridico, la posizione ed i punti di vista della Repubblica veneta, di singoli imperatori e della Santa Sede ogni qual volta si era trattato di prendere in esame il problema del feudo orserese. Non tralasciò di rimarcare la necessità di porre il porto di Orsera sotto il diretto controllo veneto per impedire qualsiasi attività atta a favorire i commerci ed i porti concorrenti di Venezia nell'Adriatico. Riteneva, comunque, inopportuno, per il momento, sottrarre al dominio ecclesiastico il feudo di Orsera; vista, però l'età ormai ottuagenaria del vescovo *Negri* suggeriva alle autorità venete di incaricare il Capitano di Raspo di intervenire ad Orsera appena si fosse avuta notizia del decesso del suddetto prelato.

La morte del vescovo *Negri*, avvenuta il 10 gennaio 1778, fornì alle autorità venete il pretesto più valido per intervenire definitivamente nella questione di Orsera, seguendo i suggerimenti del conte *Vracchièn*. L'iniziativa partì nuovamente dalla Deputazione ad *Pias Causas*, la quale, sfruttando la sede vacanza nella diocesi parentina e dietro debita consultazione della documentazione a stampa e manoscritta disponibile nel proprio archivio ed in quello della Cancelleria secreta, il

⁶ ASV, «Deputazione ad *Pias Causas*», busta 81, vedi la documentazione dei primi due fascicoli.

⁷ ASV, «Deputazione ad *Pias Causas*», busta 81, vedi lettera indirizzata dal Consultor T. *Vracchien* ai Deputati ad *Pias Causas* in data 27 febbraio 1772.

20 febbraio 1778 indirizzava al Senato una dettagliata relazione sull'argomento,⁸ ribadendo in linea di massima quasi tutte le conclusioni del Consultore suddetto. Due erano, secondo il parere della Deputazione, i provvedimenti da adottare: il primo, di carattere provvisorio, proponeva di affidare «l'esercizio interino della giustizia Civile e Criminale nella Giurisdizione di Orsera al N.V. Podestà e Capitano di Capodistria in qualità di Capo di Provincia, sino ad altre Sovrane deliberazioni, col-l'incarico di deputarvi intanto un giurista laico e di ripristinar in quel porto e Castello le sole insegne della Repubblica togliendo, le Forastiere»; il secondo, che avrebbe assicurato un cambiamento più radicale e duraturo, rimarcava la necessità di «tramandare l'esercizio intero di quella Giurisdizione a quel pubblico Rappresentante, a cui meglio convenisse, dando poscia al Vescovo sopra rendite Ecclesiastiche un equo compenso di quanto realmente fosse diminuita la sua Mensa».

Avute così le necessarie informazioni e suggerimenti, il Senato, richiamandosi ai diritti territoriali della Repubblica veneta, deliberava di togliere la giurisdizione «sul castello, porto et acque di Orsara» ai vescovi e di assegnarla ad autorità provinciali laiche, accordando nello stesso tempo alla mensa parentina un'adeguata ricompensa annuale per la perdita definitiva delle rendite che fino allora riscuoteva dagli orseresi. Nella stessa data veniva affidato al Podestà e Capitano di Capodistria l'incarico di inviare quanto prima e provvisoriamente ad Orsera un giurista laico con il titolo di «Deputato provinciale» per rimpiazzare le autorità ecclesiastiche nel governo di quel feudo. Va sottolineato che a questa nuova carica vennero subordinati tutti gli uffici e conferiti pieni poteri ed arbitrio nelle funzioni giuridico-amministrative e negli affari socio-economici. In armonia con la delibera del Senato, la suddetta Rappresentanza di Capodistria, il 21 marzo dello stesso anno, elesse alla carica di Deputato provinciale l'avvocato *Zorzi Minotto*, che si mise immediatamente a disposizione ad Orsera, dove giunse il 21 marzo.⁹ Oltre alle mansioni ed agli uffici, suaccennati, gli vennero affidati compiti concreti da portar a termine quanto prima, viste le circostanze particolari della situazione, quali l'invio di una richiesta alla Cancelleria episcopale di Parenzo onde avere a disposizione la documentazione attinente l'amministrazione e l'economia del feudo al tempo dei vescovi, la stesura di una relazione dettagliata sulle condizioni della borgata di Orsera, dei suoi confini, boschi, istituzioni pubbliche, rendite e sull'eventuale necessità ed opportunità di incorporare il suo distretto a qualche giurisdizione o rappresentanza istria-

⁸ *Ibidem*, vedi lettera della Deputazione ad *Pias Causas* del 20 febbraio 1778.

⁹ ASV, «Deputati ed Aggiunti alla provision del denaro pubblico, la busta n. 708 riporta molti documenti originali ed in copia su questi primi passi del Deputato *Minotto*.

na limitrofa. Uno dei primi passi compiuti dal Deputato Minotto fu quello di eleggere *Domenico Milocanovich* nell'incarico di Economo delle pubbliche rendite,¹⁰ che rappresentavano l'aspetto più importante della problematica economica del feudo orserese, affidandogli il compito di assistere e controllare le riscossioni e le spese, nonché di custodire il palazzo pubblico.

Con l'incamerazione del feudo di Orsera e con le nomine del Deputato e dell'Economo, aveva termine il governo dei vescovi ed iniziava, come si trova rimarcato nella documentazione del fondo «Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro pubblico», il periodo dell'«Economo e della Deputazione» che si protrasse praticamente fino al 1793 e vide l'avvicinarsi in questo incarico di quattro persone.¹¹ I primi anni di questo periodo la cui documentazione è ampiamente sunteggiata nei registi che pubblichiamo, sono caratterizzati essenzialmente dall'attività del Deputato *Minotto* e dell'Economo *Milocanovich*, i cui doveri, privilegi e mansioni, tanto ampi quanto indefiniti, non erano regolati in quegli anni da alcun documento giuridico, ma traevano spunto semplicemente dall'iniziativa personale, naturalmente, dai suggerimenti, ragguagli ed incarichi inviati e affidati loro saltuariamente dalle autorità provinciali e venete (in primo luogo dal Podestà e Capitano di Capodistria e dal Magistrato dei Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro pubblica). A partire dalla metà degli anni ottanta, però, l'invio ad Orsera del Provveditore generale di Palma Zangiaco Zambelli, con il compito preciso di sistemare «lo stato politico ed economico» e di redigere dettagliate terminazioni in riguardo,¹² limitò, disciplinò e definì, seppur sommariamente, le funzioni di questi due uffici pubblici.

Il regesto *Governo civile e criminale* tratta essenzialmente la problematica giuridico-amministrativa e fa luce su molti aspetti della vita sociale di Orsera negli anni 1778-1783. Il Deputato Minotto cercò di procedere con un certo metodo ed ordine nel portare a termine i compiti ricevuti dal Podestà e Capitano di Capodistria, rispettivamente dal Magistrato dei Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro pubblico. Per addentrarsi meglio nella questione e nella problematica di Orsera, chiese e ricevette dalla Cancelleria episcopale il permesso di consultare la documentazione colà esistente (in maggior parte vacchette e mensuali delle rendite, copie dei catastici e dei bilanci delle casse delle Scuole, e del Fondaco, ecc.). Sulla base di questa documentazione e delle informazioni avute in loco ad Orsera, sia dagli abitanti che dai funzionari pubblici, il Deputato *Minotto* nel giro di qualche mese portò a

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*, buste 708-710.

¹² *Ibidem*, busta 710, vedi il fascicolo sulla documentazione «Z.G. Zambelli».

termine il suo lungo lavoro di ricerche, di indagini e di analisi della situazione orserese. Coronò questo notevole impegno con la stesura di dettagliati resoconti e relazioni sugli aspetti e problemi principali che assillavano la vita amministrativa e socio-economica di quel territorio, inviati alle autorità preposte onde ottenere l'approvazione dei provvedimenti adottati e delle proposte avanzate.

La secolarizzazione del 1778 non portò alcun cambiamento sostanziale ai confini del distretto di Orsera che a nord confinava con quello giurisdizionale di Fontane dei conti Borisi ed il territorio di Parenzo (partendo dalla *Val Sepera* sulla costa il confine arrivava, ad est, al monte *Proudanza*), ad est con la giurisdizione della contea di S. Michele di Leme dei conti Colletti (in questo settore il confine era contrassegnato dai monti *De Lavelli, Volpino e Calbo*) e a sud-ovest dal Canal di Leme, rispettivamente dal mare Adriatico.¹³ Su questo territorio vi era solamente un centro abitato, quello di Orsera, ed alcuni casolari disseminati nell'entroterra. Secondo l'anagrafe compilata nel luglio del 1779 dal parroco (Tav. I) ad Orsera vivevano 125 famiglie per un totale di 478 abitanti. Nel decennio successivo la popolazione orserese registrò un certo incremento (le fonti parlano di «600 anime»), da attribuire in buona parte alla situazione amministrativa e socio-economica delineatasi in questa borgata istriana dopo l'incamerazione, che favorì la fluttuazione demografica.

Il castello di Orsera all'indomani dell'incamerazione si trovò privo di alcun ordinamento interno che corrispondesse alle norme della legislazione veneta, in quanto l'atto di secolarizzazione dell'11 marzo 1778 aveva messo automaticamente da parte gli statuti redatti dal vescovo *Tritonio*, le cui disposizioni e sanzioni già nel corso del XVIII secolo avevano subito determinate modifiche ed erano state sempre meno applicate.¹⁴ Questa problematica, ora presentava un duplice aspetto: quello della mancanza di un codice statutario e l'altro relativo alla posizione di Orsera nell'ambito amministrativo provinciale istriano. A tale proposito vennero avanzate tre proposte: la prima prospettava la necessità di copiare l'esempio dell'ordinamento della podestaria di Docastelli; la seconda proponeva di affidare la giurisdizione ed il titolo feudale di Orsera con tutti gli utili economici a qualche famiglia nobile, sull'esempio di altre giurisdizioni; la terza, invece, voleva l'assoggettamento del governo di Orsera ad una delle Rappresentanze vi-

¹³ Cfr. la cartina geografica del distretto di Orsera compilata nel 1793 su richiesta del Provveditore generale di Palma Alvise Contarini, pubblicata da L. LAGO - C. ROSSIT, *Descriptio Histriae*, Centro ricerche storiche Rovigno-UIIF-UP Trieste, Collana degli Atti, n. 5, tav. CXX.

¹⁴ Vedi nota 5.

TAV. I - *Anagrafe di Orsera (1779) compilata dal parroco Giovanni Paulo Caroli* (Archivio di Stato Venezia, fondo «Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro publico». busta 707).

PIEDILISTA

delle Famiglie e Popolazione

Famiglie	N:°	125
Ragazzi fino agl'anni 14	->-	82
Uomini dagli anni 14 alli 60	->-	153
Vecchj dagli anni 60 in sù	->-	7
Donne d'ogni età	->-	236
Totale delle anime		N:° 478

SPECIFICAZIONE

delle Persone Religiose comprese nel Numero totale delle Anime

Preti provisti di Beneficio	N:°	3
Chierici	->-	2
Monache, ed altre Donne in Ritiro	->-	0
Ospitali	->-	0

SPECIFICAZIONE

delle Persone industriose, comprese nel Numero totale delle Anime

Esercenti Arti Liberali	N:°	3
Lavorenti di campagna, o siano Zappadori	->-	131
Negozianti, e Bottegari	->-	6
Artigiani ed altri manifattori	->-	18
Carrettieri	->-	0
Persone senza Entrata, e senza Mestiere	->-	39

PIEDELISTA

degli animali

Bovini da Giogo Maschi, e Femmine	N:°	43
Bovini da Strozzo, o Macello	->-	0
Cavalli	->-	19
Muli	->-	1
Somarelli, o altre Bestie da Basta	->-	88
Pecorini	->-	530
Caprini	->-	72

PIEDILISTA

degli Edificj

Filatoj da mano, e da acqua	N:°	0
Rode di Molini da Grani	->-	0
Macine da Oglio d'ogni sorte, o Torchi	->-	1
Tintori	->-	0
Mole	->-	0

Orsara - Dat: li 9 Luglio 1779

Parroco Giovanni Paulo Caroli Pie: no con giuramento
Deputato: Zorzi Minotto Deputato - con giuramento.

cine (Rovigno, Parenzo, S. Lorenzo e persino Capodistria e Pirano). Fin dall'inizio, comunque, prevalse la terza proposta e si pensò, in un primo momento di assoggettare il territorio di Orsera alla Rappresentanza di Parenzo; tanto più che il Deputato *Minotto* cercò di trovare la soluzione del problema relativo alla compilazione di una raccolta di leggi nello statuto di quella città. Il suo abozzo di codice, infatti, prese, in considerazione i capitoli che gli sembrarono adattabili alle condizioni particolari di Orsera. Questo tentativo, come del resto quello di assoggettare il feudo orserese alla Rappresentanza di Parenzo, non trovò eco favorevole presso le autorità provinciali venete, per le quali l'attingimento a codici statutari medievali non poteva corrispondere certamente alle necessità ed allo spirito della loro epoca. Nuove proposte concrete su questo argomento vennero avanzate alcuni anni dopo, per interessamento diretto del Senato. Il 26 luglio 1787 esso decretava di lasciar in vigore lo statuto del vescovo *Tritonio* e di ricorrere alle leggi venete per le cause e gli affari amministrativi e penali non contemplati nel codice del 1609.¹⁵ Adempiendo a precisi ordini del Senato anche il Provveditore generale di Palma *Zangiaco Zambelli* si interessò alla situazione di Orsera e quale frutto dei suoi provvedimenti nel 1787 pubblicò le terminazioni «sul sistema del feudo di Orsera» (26 agosto 1787, approvata dal Senato il 15 settembre 1787), quella «per il fontico e biade» (30 ottobre 1786, approvata il 26 luglio 1787) ed una terza «per le scuole e Luoghi Pii» (20 novembre 1786, approvata il 26 luglio 1787).¹⁶ Questi provvedimenti non portarono alcun miglioramento concreto, anzi il Senato, tenuto conto dei risultati poco lusinghieri raccolti dall'ufficio del Deputato nei suoi 14 anni di attività, sia sotto il profilo amministrativo che finanziario, chiese nuovamente l'intervento del Provveditore generale di Palma e nel maggio del 1793 decise di assoggettare la Comunità di Orsera alla Rappresentanza di S. Lorenzo (la giurisdizione civile e criminale di prima istanza spettava al Podestà di S. Lorenzo con l'appellazione a quello di Capodistria), eliminando così la Deputazione orserese. La terminazione del Provveditore generale di Palma *Alvise Contarini* del 5 luglio 1793¹⁷ diede, poi, alla Comunità di Orsera un nuovo regolamento che definiva i compiti di ogni singolo organo e ufficio pubblico e regolava gli affari dell'economia e dell'amministrazione.

¹⁵ ASV, «Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro publico», busta 710, vedi la copia del decreto del Senato 26 luglio 1787.

¹⁶ Vedi nota 12. Le tre terminazioni in questione vennero pure stampate.

¹⁷ La busta 710 del fondo dell'ASV «Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro publico», contiene una copia della Terminazione e tutta la documentazione (compresi alcuni catastici) inerente l'attività orserese del Contarini, compreso il decreto del Senato del 23 maggio 1793 citato nel testo.

Dai registi che pubblichiamo, oltre ai dati relativi alla lentezza ed all'incapacità delle strutture amministrative provinciali e venete, si desumono interessanti notizie sull'attività e sull'operato del primo Deputato. Il *Minotto*, fin dall'inizio, cercò di limitare e di controllare le competenze e gli abusi degli organi pubblici. Il Gastaldo assieme ai Due Giudici costituivano, come al tempo dei vescovi, il foro di prima istanza,¹⁸ con la facoltà ora di decidere fino alla somma di 5 lire, con l'appellazione al Deputato. Questi, a sua volta, giudicava sia nelle sentenze civili che in quelle criminali, con l'appellazione al Magistrato di Capodistria. Tra le altre cariche ed uffici figuravano: la Cancelleria del Deputato (svolgeva pure le mansioni di notariato, di Cancelliere di Sanità, di Scrivano o Scontro del Fontico e delle Scuole), il Fontico, le Scuole, l'Ufficio di Sanità, il Corpo delle Cernide, l'Economo delle Rendite, i Decimieri, i Daziari, il Barigello, i Saltari di campagna e la Vicinia, nella quale usavano radunarsi i capi famiglia per discutere delle principali questioni della vita socio-economica e amministrativa. Il 10 ottobre 1778 il Senato ordinò al Deputato di permettere l'attività della Vicinia. Nel corso della sua prima convocazione, essa elesse due procuratori con il compito di difendere le istanze dell'intera comunità le cui condizioni non erano migliorate con l'atto dell'incamerazione. L'elezione, ed in genere l'operato successivo della Vicinia e dei suoi procuratori, venne contrastata sia dal Deputato che dal Gastaldo e dai Due Giudici, i quali, naturalmente, volevano imporre propri candidati onde poter manovrare a proprio piacimento questa adunanza pubblica di rilevante importanza.

L'attività del Deputato *Minotto* fu fervente soprattutto durante il primo periodo della sua deputazione, ovvero nella fase, possiamo definirla, preparatoria e di analisi; segnò, invece, una stasi e incontrò molte difficoltà allorché si trattò di applicare e di realizzare le modifiche, i progetti ed i provvedimenti ideati ed adottati. Arrivato ad Orsera, fece togliere tutte le insegne e scritte su pietra che ricordavano il governo dei vescovi. Propose, per contro, la posa di insegne venete sia sopra le porte delle mura cittadine esterne che sopra quella del palazzo pubblico e sulla facciata della Loggia. Per il restauro del palazzo suddetto, che si trovava entro il perimetro delle mura cittadine e che nei tempi passati era stato la residenza temporanea e il rifugio di molti vescovi parentini¹⁹ e, naturalmente, dei loro ministri orseresi, fece eseguire un disegno della sua pianta e di alcuni suoi particolari

¹⁸ M. BUDICIN, *op. cit.*; un quadro abbastanza completo degli uffici pubblici di Orsera nell'arco di tempo che va dal 1609 al 1797 si può desumere dagli Statuti del 1609, dalla documentazione attinente all'incamerazione e dalle Terminazioni Zambelli e Contarini.

¹⁹ Cfr. nel volume degli Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria dedicato a *Parento* (XXVI, Parento 1910) i lavori di F. BABUDRI, *cit.*, e di B. BENUSI, *Parento nell'evo medio e moderno*, pagg. 149-204; M. ZJAČIĆ, *op. cit.*

risultano gli appunti sulla vita religiosa. Dalle relazioni del *Minotto* risulta che le chiese, dirette da Gastaldi all'infuori di quella parrocchiale, si trovavano in «uno stato molto deplorabile»,²⁰ sia per quanto riguardava le strutture murarie ed i tetti, che per quanto attiene agli arredi ed agli inventari. La chiesa parrocchiale, dedicata al patrono di Orsera S. Martino, aveva tre altari: quello del S. Sacramento, con pala raffigurante S. Martino, l'immacolata Concezione e S. Pietro; quello della Beata Vergine del Rosario (con pala) e quello dei SS. Giovanni e Giuseppe. Fuori dell'abitato, in prossimità delle porte della cinta muraria c'erano la chiesa di S. Fosca (presso la porta verso il mare) con tre altari (dedicati a S. Fosca, protettrice di Orsera, alla confraternita del S. Sacramento ed a quella di S. Francesco) e di S. Antonio (presso la porta verso terra) con un solo altare. Due erano, invece, le chiesette campestri: quella di S. Martino e quella di S. Andrea, ai piedi degli omonimi colli, a nord-est dell'abitato. Sulla costa, la chiesetta della S. Annunziata con due altari laterali (quello della S. Trinità e l'altro della Beata Vergine del Carmine) ed uno portatile con la figura di S. Pietro. Sullo scoglio di S. Giorgio infine, v'era l'omonima chiesetta con un altare solo.²¹

Otto erano le scuole (*S. Sacramento, S. Rosario, S. Martino, S. Annunziata, S. Fosca, S. Andrea, S. Giorgio, S. Antonio*) le cui rendite, costituite da affitti di case, terratici in frumento e vino e pro livellari in denaro nella percentuale del 6%, appartenevano ai Gastaldi ed al Procuratore delle Scuole. Quest'ultimo, svolgeva pure la funzione di Procuratore della chiesa parrocchiale.

A completare questa «gerarchia religiosa» di Orsera, operavano anche le cosiddette «mansionerie» (*Umilini, Isolan, Stancovich, Gallignana, Lanzon-Bellasizza*), ovvero i cinque uffici destinati alla custodia ed alla cura di alcuni luoghi sacri e funzioni religiose (messe in particolare), istituiti da testatori orseresi che con i loro lasciti assicuravano particolari benefici ai loro rispettivi titolari. L'incarico di «mansionario», che in due casi aveva il diritto di residenza stabile in due chiesette di Orsera, era ricoperto da suddiaconi o da chierici, e la loro nomina avveniva spesso dietro interessamento ed intervento del vescovo parentino.

Molto più ampio risulta il regesto *Ius regale-Economia*, i cui documenti illustrano non solamente la problematica degli anni 1778-1783, ma offrono indirettamente anche un valido quadro retrospettivo delle condizioni sociali ed economiche, in particolare degli oneri feudali, della popolazione durante gli anni della giurisdizione episcopale. La docu-

²⁰ ASV, «Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro pubblico», busta 708, vedi la lettera indirizzata dal Deputato Minotto al Podestà e Capitano di Capodistria in data 13 luglio 1778.

²¹ *Ibidem*.

mentazione che ci sta a disposizione è, praticamente, il frutto dell'attività quadriennale del Deputato Minotto e di altre cariche venete che intervennero negli affari di Orsera,²² consci che solamente con una chiara visione della problematica economica potevano aspirare ad una gestione finanziaria positiva ed efficace, soffocando sul nascere ogni abuso e malversazione non solo dei contribuenti, ma anche degli uffici pubblici cui erano affidati il controllo e l'esazione dei tributi, delle rendite, delle decime e dei dazi.

I contenuti principali dell'attività e della gestione economico-finanziaria di Orsera erano incentrati su alcuni problemi fondamentali: le acque ed il porto che solamente con un attento controllo dei contrabbandi, della situazione sanitaria e di finanza potevano garantire una certa sicurezza al commercio ed alla navigazione veneziana lungo la costa orserese; l'importanza che per la popolazione rivestiva la viticoltura e, di conseguenza, lo smercio ed il commercio del vino, dell'olio e l'attività del torchio; le numerose frodi e malversazioni nella gestione del Fontico e delle Scuole; la presenza di numerosi rovignesi nelle attività economiche di Orsera ed, in particolare, il difficile problema dell'esazione delle rendite.

Secondo i dati del parroco di Orsera, confermati anche da altre fonti,²³ nel 1779 la popolazione produttiva si aggirava attorno al 35% ed era per lo più impegnata nell'agricoltura e nella pastorizia, mentre l'artigianato, il commercio marittimo e la pesca ricoprivano un ruolo secondario. Va detto, però che la documentazione a disposizione tratta pochissimo gli aspetti di queste tre ultime attività. Sia prima del 1778 che sotto il governo veneto, venivano affittate (in maggior parte a rovignesi) le peschiere di *Saline* e di *Fiaban* e le poste di pesca di *S. Zorzi*, *Femmina morta*, *Verluzza*, *Montracher*, *Verzadago* e *Conversada*.²⁴

La popolazione contadina (nel 1779, i «lavorenti di campagna, ossia zappadori» erano 131) traeva i maggiori proventi dalla viticoltura e dall'olivicoltura, ovvero da altre culture agricole (frumento, segala, orzo, granoturco, biade, piselli, lenticchie, sorgo, spelta, ecc.), come risulta dallo spoglio dei catastici dei livelli, terratici, decime e dazi del XVIII secolo.²⁵ Gli olivi, disseminati un po' dappertutto nelle campagne del

²² Oltre ai Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro pubblico, del Capitano e Podestà di Capodistria, del Senato e del Deputato di Orsera ricorderemo la Deputazione ad *Pias Causas*, la Camera fiscale di Capodistria, Collegio XX Savj, Consiglio dei Quaranta, e la Cancelleria episcopale parentina.

²³ ASV, «Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro pubblico», buste 708-710.

²⁴ Cfr. M. BUDICIN, *Il catastico dei dazi, delle decime e dei livelli di Orsera del 1668*, Atti del Centro di ricerche storiche, vol. XIV, Trieste-Rovigno 1983-84, pag. 193.

²⁵ *Ibidem*, pagg. 191-208.

territorio orserese erano ben 321.²⁶ I 36 orti, posti fuori le mura e che dai tempi dei vescovi erano coltivati in affitto, integravano, infine, le attività legate all'economia rurale.

Nella pastorizia, il ruolo preminente era sostenuto dall'allevamento degli ovini (pecore, caprini), mentre per il resto (bovini ed equini) si trattava per lo più di animali da giogo e da lavoro. Vista l'importanza di queste attività economiche, gli orseresi prestavano particolare attenzione ai problemi che assillavano quotidianamente il loro lavoro nei campi e l'allevamento; come avevano contrastato energicamente lo sfruttamento incontrollato dei boschi da parte dei vescovi e dei loro ministri, così, dopo il 1778, condannarono i tagli abusivi perpetrati da alcuni abitanti orseresi e, soprattutto, dai rovignesi, i cui possessi nella giurisdizione di Orsera, avuti da investiture vescovili dietro pagamento del terratico, diedero àdito a numerose lamentele. Questo malcontento era poi accresciuto dal fatto che i contadini dei territori vicini usavano sconfinare in quello orserese con le loro greggi, recando danno alle colture (alle biade soprattutto), però, senza pagare l'erbatico.

Lo sfruttamento di cave di pietra nel territorio orserese era praticato dai rovignesi. Dopo il 1778 essi abbandonarono gradatamente lo scavo sopra lo scoglio di S. Giorgio, avuto in affitto dai vescovi fin dal 1776,²⁷ continuando invece l'estrazione della pietra nella cava di *Montracher*.

Un problema a parte era rappresentato dal porto di Orsera, frequentato non solo da navigli istriani e veneti, ma anche da quelli orientali (dalmati, bocchesi, turchi, ecc.) che facevano rotta su Venezia, navigando lungo la costa occidentale dell'Istria. Questo traffico e le caratteristiche geografiche della costa favorivano i contrabbandi (sale, pesce salato, tabacco, prodotti agricoli, acquavite) e rappresentavano un pericolo costante per la situazione sanitaria, rendendo praticamente inefficiente l'operato dell'Ufficio di Sanità, che si riduceva al formale controllo del movimento portuale ed alla richiesta delle *fedi di sanità* dai capitani, senza poter, dal canto suo, nulla garantire sotto questo aspetto al momento della partenza.

Le nuove autorità locali di Orsera dovettero, quindi, occuparsi anche di questo importante problema che a suo tempo aveva spinto il Senato ad incamerare il feudo. I provvedimenti adottati in merito dal Deputato *Minotto* (disposizioni circa la vendita ed il commercio via mare di alcuni prodotti; l'aumento del personale dell'Ufficio di Sanità;

²⁶ ASV, «Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro pubblico», busta 707, vedi la relazione n. VIII («Quanti et in quali luoghi posti gli Olivi ch'erano di ragione del vescovo»), delle dodici stese nella I metà del 1778 dal Deputato *Minotto* sulle condizioni di Orsera.

²⁷ *Ibidem*, relazione n. XI («Informazione più precisa sulla cava di pietra introdotta dai rovignesi sullo scoglio di S. Zorzi»).

controlli più frequenti lungo la costa) diedero risultati parziali, conobbero applicazioni momentanee e non soddisfecero certamente il governo della Repubblica. Solamente verso la metà degli anni ottanta furono prese misure più concrete: vennero stampate le *fedi di sanità* (raffiguranti S. Martino, S. Fosca ed il Leone alato veneto con libro aperto) (Tav. III), formato un presidio di 4 soldati e di un ufficiale acquartierati in prossimità del porto e accettato la proposta di costituire il Collegio di Sanità, costituito da due Provveditori, tre Aggiunti e dal Deputato.²⁸

L'atto del 1778, pur sostituendo la giurisdizione ecclesiastica, non apportò alcuna novità nella politica e nel sistema tributario cosicché anche la nuova autorità veneta ritenne opportuno esigere la riscossione dei dodici tipi di rendite che gli orseresi erano tenuti a pagare fino al 1778 al proprio giurisdicente (la mensa parentina aveva il diretto dominio e lo *ius prediale* sopra qualunque natura di terreno, concedendone l'uso per via d'investitura ed in affitto): le decime del vino, degli agnelli, dei grani, dell'olio, i terratici, le primizie, le vicinanze, le spallette di porco, i bagattini e polpame del torchio, l'entrata dell'olio, la legna dei boschi e la rendita fissa annuale, i cui introiti si ricavano da livelli perpetui a carico di alcuni terreni della campagna orserese, e dagli affitti dei forni, delle cave di pietra, di tre case pubbliche, degli orti e delle peschiere ricordate in precedenza. Nel decennio 1768-1777 queste rendite avvano portato annualmente nelle casse del vescovo 16658:16 lire, mentre le spese erano state di 4107:-2 lire con una rendita netta annuale quindi di 12551:14 lire (Tav. IV).

Per affrontare nel migliore dei modi l'annata 1778, furono controllate attentamente le vacchette, i mensuali ed i catastici riguardanti i pagamenti dei livelli, delle decime e dei dazi nei decenni precedenti. Vennero alla luce numerosi abusi ed ammanchi nella gestione del Fontico e delle Scuole. Si constatò la mancanza di requisiti indispensabili all'attività economica, come per esempio bilance pesi e misure (ne erano sprovvisti sia le botteghe che i magazzini del palazzo pubblico), la carenza di pile in quanto quelle esistenti erano piene dell'olio del raccolto del 1777, l'inefficienza dei Decimieri e la necessità di avere un corpo di soldati nell'eventualità di renitenze da parte degli orseresi al momento dell'esazione delle decime e delle altre rendite. Cogliendo l'occasione del raccolto estivo, il Deputato emise nel mese di agosto due proclami con i quali invitava gli orseresi al pagamento dei loro obblighi tributari e prestabiliva la riscossione delle decime del vino in uva. Nel mese di ottobre, però, il Senato annullava la validità di questo se-

²⁸ Cfr. il capitolo IX della *Terminazione Zambelli*, *cit.*



Partono da questo Castello per l'Iddio grazia, libero d'ogni sospetto di mal comaggioso gl' Infrascritti, ai quali dove capiteranno si può dar libera pratica.

Castri Ursarie	Die	Mensis	Anno
Anni		Pelo	Starura

TAV. III - *Fede di sanità* dell'Ufficio di Sanità di Orsera (1784) (Archivio di Stato di Venezia: «Provveditori alla Sanità», busta 496, vedi la lettera del Deputato Bernardo Borisi indirizzata il 30 aprile 1784 ai Provveditori alla Sanità).

condo proclama, in quanto non confacente agli usi antichi di Orsera e dell'intera provincia istriana. Tutti questi provvedimenti non diedero i frutti desiderati. Infatti, la contribuzione delle rendite per il 1778 fu notevolmente inferiore a quella degli anni precedenti. Le cause principali andavano ricercate in primo luogo nella pessima qualità dei vini e dell'olio contribuiti a titolo di decima, nelle numerose contraffazioni nella spremitura delle olive e negli abusi registrati nel pagamento delle altre retribuzioni (alcuni orseresi accolsero i decimieri con le armi in pugno). Malgrado la consapevolezza della gravità della situazione da parte degli organi locali e veneti ed i loro continui interventi e provvedimenti, lo stato di cose non cambiò essenzialmente nemmeno negli anni successivi. Nel 1781 gli avvisi di pagamento delle rendite furono accompagnati da minacce di intervento armato, alle quali gli orseresi replicarono con altrettanta decisione, tanto da intimorire il Deputato. Nel novembre dello stesso anno intervenne pure il Podestà e Capitano di Capodistria; con una terminazione proibì la compera e lo smercio abusivi delle olive fuori Orsera e stabilì l'obbligo di spremere le olive nel torchio di pubblica ragione.

Gli orseresi, tramite i propri rappresentanti, si opposero ad un siffatto stato di cose e chiesero esplicitamente la diminuzione di quelle rendite che essi ritenevano troppo onerose e l'abolizione di quelle che essi asserivano ingiuste ed insostenibili. Le leggi di mercato venete,

<i>Ristretto delle rendite di Orsara appartenenti al decennio, e ripartite ad annua rendita come segue</i>				<i>Nota delli pesi, ed aggravj; che hanno le rendite di Orsara annualm.te compute nell'ultimo decennio, come segue:</i>	
A. Xme	-> 525:—	ripartite		— Callo de' Grani al foglio Rendite B a ragione del 10% rileva nel Decennio la summa di L. 2686:19, che ripartite ad anno sono	L. 268:14
B. Xme	-> 26869:12	ripartite		— Callo di Formento al foglio Terratici C a ragione del 10% L. 882:11, che ripartite all'anno sono	L. 88:5
C. Terratici	-> 8825:12	ripartite		— Callo di Formento al foglio Primizie D a ragion del 10% L. 463:1½, che ripartite ad anno sono	L. 46:6
D. Primizie	-> 4630:17	ripartite		— Callo di Vino al Foglio Rendite F a ragion dell'8% L. 3087:7, che ripartite ad anno sono	L. 208:14
E. Visinanze	-> 6033:12	ripartite		— Callo di Oglio alli Fogli Rendite GH, a ragion del 5% L. 2542:11, che ripartite ad anno sono	L. 254:5
F. Xme Vino	-> 24698:19	ripartite		— Spese del Torchio dell'ultimo decennio L. 13585:19, che ripartite ad anno sono	L. 1358:11
G. Xme Oglio, Torchio	-> 48211:—	ripartite	-> 4821:2	— Spese della Caneva L. 1919:13; che ripartite ad anno sono	L. 197:19
N.º1. Bagattini, Nocchio	-> 1845:4	ripartite	-> 184:10	— Spese del Granaro L. 852:10; che ripartite ad anno sono	L. 85:5
H. Entrata d'Oglio	-> 2640:—	ripartite	-> 264:—	— Spese del Forno L. 383:11; che ripartite ad anno sono	L. 38:7
I. Entrata Legne	-> 14790:—	ripartite	-> 2958:—	— Contribuzione pub. ^a annuale al Sig. ^r Pievano a L. 22:10 al mese, sono all'anno	L. 270:—
K. Esazione Spallette	-> 360:—	ripartite	-> 36:—	— Contribuz. ^{ne} pub. ^a annuale all'Agente in soldo a L. 22 al mese, sono all'anno	L. 264:—
L. Rendite fisse ann.	->—	ripartite	-> 1200:18	— Al med. ^{mo} in Vino Barile 12 all'anno, sono in un Decennio B. ^{le} 144, computato alli rispettivi prezzi dell'ultimo Decennio importano L. 2160:—, ad anno	L. 216:—
		Summa	L. 16658:16	— Al med. ^{mo} in Form. ^{to} Sta 12 all'anno sono in un Decennio St. ^a 144, computati alli rispettivi prezzi come sopra importano L. 2688:—, che ad anno sono	L. 268:16
				— Contribuz. ^{ne} pub. ^a ann. ^{le} al Barigello di Corte a L. 26 al mese, sono all'anno	L. 312:—
				— Per il Sarta-Tecta del Palazzo, recinti, case	L. 130:—
				Totale	L. 4107:-2

Si fa nota, che sono tenuti per li Catastici vecchj quelli che fanno Formaggio pagar la Xma, della quale non avendosi alcuna memoria dell'esazione, perciò fu ommissa.

Rendita	L. 16658:16
Aggravj	-> 4107:-2
Resta Rendita netta	L. 12551:14

inoltre, non permettevano loro di commerciare liberamente con i loro prodotti (vino, ed olio, in particolare) come era avvenuto sotto la giurisdizione ecclesiastica (più blanda anche nella riscossione delle rendite) e di alleviare, di conseguenza, il peso della politica fiscale. Il Deputato e le autorità venete accolsero solo parzialmente e con molto riserbo le istanze degli orseresi, costringendoli così a cercare qualsiasi modo ed espediente atto ad eludere il sistema fiscale, contrabbandando, vendendo segretamente i propri prodotti, pagando le decime, i dazi e le altre rendite con vino, frumenti e olio di pessima qualità, macinando di nascosto a casa le olive a mano ed a «sacchetto». L'operato del Deputato, pertanto incontrò l'opposizione della popolazione che presentava un profilo sociologico complesso, reso tale anche dalle particolari condizioni economiche che avevano caratterizzato la giurisdizione ecclesiastica, da determinati fattori demografici (rispetto al numero degli abitanti, era alta ad esempio la percentuale dei proscritti e banditi da altre cittadine istriane che si erano colà rifugiati²⁹ e della popolazione improduttiva) e, naturalmente, dal cambiamento brusco imposto sul piano amministrativo e socio-economico dall'atto di secolarizzazione. Gli epiteti di «tumultuanti», «indisciplinati», «malcontenti» affibbiati dal Deputato agli orseresi, nonché i tentativi intrapresi dal medesimo onde cercare di costringere con la forza gli abitanti al pagamento delle retribuzioni, lasciano intravedere una situazione sociale alquanto difficile. La popolazione, per il tramite dei propri rappresentanti eletti dalla Vicinia, presentò alcuni memoriali nei quali essa, oltre ad esporre le proprie proposte su affari economici ed amministrativi, criticò l'operato del *Minotto*. In seguito essa non si limitò a queste lagnanze, ma chiese apertamente la sostituzione del *Minotto* con un giurista più capace e preparato. Visto il perdurare di questa situazione e, tenendo presenti le notizie per niente confortanti che arrivavano dal Magistrato dei Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro pubblico e dal Podestà e Capitano di Capodistria, il Senato, nel novembre del 1782, rimosse il Milocanovich (nel frattempo questi era morto l'8 settembre 1782) dall'incarico di economo, propose la diminuzione dell'assegno annuo alla mensa parentina acciocchè fosse più corrispondente ai valori reali delle rendite annuali di allora (questa clausola sarebbe entrata in vigore con il vescovo successivo), incaricò la suddetta Rappresentanza di Capodistria di trovare un nuovo Deputato e di far revisionare l'amministrazione di Orsera per l'ultimo quadriennio. Questa revisione, effettuata a partire dal 21 gennaio 1783 dallo Scontro della Camera fiscale di Capodistria, confermò tutti i problemi e le manomissioni della ge-

²⁹ ASV, «Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro pubblico», busta n. 708, vedi la «Nota dei banditi veneti che si attrovano ricovrati in questa giurisdizione». Si trattava per lo più di omicidi di Rovigno, Buie, Barbana, Pirano, Visinada, S. Lorenzo, Portole e del Friuli.

stione Milocanovich (egli rimase creditore di 172:8:6 lire) mettendo allo scoperto i rapporti d'attrito tra gli orseresi e le cariche locali con conseguenze negative sui risultati economici nei primi anni dopo l'incarcerazione. Infatti, il bilancio delle rendite e degli aggravii del castello di Orsera computato per il periodo 20 gennaio 1778 - 8 ottobre 1782 segnava 37961:10:6 lire di introiti, 25044:22 di spese con una rendita netta di lire 12919:18:6, cifra di poco superiore alle entrate annue durante il decennio 1768-1777.

Nel frattempo, verso la fine del 1783, le funzioni di Deputato vennero assunte dal figlio di Zorzi Minotto, il quale ben conscio delle difficoltà insorte, limitato nel proprio operato dall'età avanzata, oberato da incarichi che andavano anche oltre alle sue competenze, aveva posto determinate condizioni per il suo mantenimento in carica.

Nel gennaio dell'anno successivo il Podestà e Capitano di Capodistria, nell'impossibilità di trovare un giurista con le credenziali indicate dai decreti del Senato 11 marzo 1778 e 20 novembre 1782, conferì questo ufficio al conte *Bernardo Borisi*, giurisdicente del feudo di Fontane che, entrando in carica il 21 gennaio, poté seguire da vicino sin dall'inizio l'opera di revisione dello Scontro della Camera fiscale di Capodistria.

ORSARA
GOVERNO CIVILE E CRIMINALE

Decreto d'incamerazione
1778 11 marzo - Proc:º N:º 1

Dalla Serie de' passati molesti avvenimenti rimarcasi la necessità di render legittimo e collocato sopra un permanente e regolato sistema anche nel Castello di Orsara di esercizio della Giustizia Civile e Criminale colla norma delle pub:º Leggi coll'eguaglianza degli altri sudditi, e colla guida delle massime addottate in somiglianti occasioni perciò delibera che per intiero il Regale Diritto il Civile e Criminale Governo, e la temporale Giurisdizione del Castello, Porto, ed acque di Orsara e loro adjacenze siano in avvenire, e per sempre sostenute ed amministrare in pub:º nome da persone Laiche si riserva il Senato di appoggiare le rispettive incombenze alle pub:º Rappresentanze acciò quel sud:º Terr:º sia posto nella subordinazione, dipendenza, e disciplina degli altri della Prov.^a

Ducali al N: V: di Capodistria
della stessa.

Prescrivono di destinar provvisionalm:º un Giurista sudd.º Laico per l'Esercizio della Giustizia Civile e Criminale salve le solite appellazioni commettendo di trasmetter lumi dettaglianti il Castello, la Cancelleria, li Corpi di Com:tà, li Boschi, l'estensione e Confini della Giurisdizione per riconoscere a quali dei vicini Rapp:ºti potrebbe esser appoggiata.

Lettera A del Dep:º di Orsara
26 Marzo 1778 (Inserta in Lett:º del N: V: Rapp:ºte
di Capod:º 2 Aprile 1778 - Proc.º N.º 1).

Fa noto non esservi Rolo di Cernide ma che tutti li capaci di portar armi erano soggetti alla Disposizione del Vescovo e Governatore per lo chè crederebbe che a conforto della popolazione si avessero a mantener loro l'Alfiere, il Capo, e Caporali, coll'arrolazione di 24 uomini unindoli a quelli di Parenzo luogo più comodo, vicino e confederato.

Lett.º B del Dep:º sud:º
1 Aprile 1778 (inserta nella detta Lettera)

Dice che gli abitanti sono docili non così alcuni banditi rifugiatisi al n.º di 22., come da nota occlusa fra quali asserisce che ve ne sono soli tre benestanti ed accasati che sono quieti, ed un altro che in appresso è anche utile a questi non ha voluto incuter timore perchè non si sbandassero a commetter

delitti, ma crede necessario il catturarli o esiliarli a riserva di quei pochi che asserisce esser quieti.

Fa noto di aver avuto dal Capitolo di Parenzo molte carte che esistevano nell'Ufficio Vescovile e Vacchette economiche delle quali ragguaglierà il Risultato dopo averle esaminate.

Dèc:^{to} 1779. 24. Marzo - Proc.^o N. 1.

Sopra scrittura della Deputazione Extraord:^a ad *pias causas* 18 Settembre considerando il Senato esser importante che venga collocato sopra permanente e regular sistema l'esercizio di Giustizia Civil e Criminale in quei luoghi a norma delle pub.^e Leggi, e con eguaglianza degli altri sudditi — rimette quanto concerne questo importante articolo al Mag:^{to} Deputati etc. coll'incarico di riferire a quale delle vicine Rappresentanze riputasse conveniente che assoggettar si dovesse quella Giurisdizione onde riporre quel Territorio nella dovuta subordinazione, disciplina e dipendenza al pari degli altri della Provincia.

Lett:^a del N: V: Rapp:^{te}
12 Lug:^o 1778 (ins:^a B Proc:^o N:^o 1)

Ragguaglia di aver ordinato al Dep:^{to} di accordare alla Popolazione se ne facesse l'istanza, la libertà di unirsi in legale Vicinia e proponere e trattare nelle debite forme li affari di quel popolo.

Per render eseguite le pub:^e Comm:ⁿⁱ sugli affari di Orsara necessaria rendendosi al Mag:^{to} una collezione di documenti occorrevoli ad un maturo riflesso sulle possibilità di verificare e render eseguibili le norme relative di costituzione e di Legge ricercò sui punti seguenti il N:V: Rapp:^{te} di Capod:^a con Lett:^a 11. Giugno 1779 - Proc:^o N.^o 2:

primo - indicare da quale delle Rapp:^{ze} vicine ad Orsara si potrebbe sperare migliore la soprintend:^{za} a quella popolazione qualora conferente si giudicasse di raccomandarla ad alcune di esse - (*N.B.* Dalle Lette:^e nel mazzo D Proc.^o N.^o 2 c:^{te} 1 e 23 vedesi che sarebbe male il render quel Luogo come Giurisdizione privata; e che gli Orsaresi per aver un Rapp:^{te} si offrono di soggiacere a qualche peso).

secondo - indicare i metodi e i Piani che corrono nelle Comunità meglio regolate dell'Istria si in linea di governo interno che di prerogative, immunità, doveri.

terzo - spedire in esemplare le costituzioni statutarie di alcuno de' corpi meglio istituiti della Provincia.

quarto - spedire la raccolta di Leggi e Decreti compilati sotto il N.V. Rapp:^{te} Paruta.

quinto - spedire quello (qualunque siasi) che gli Orseresi chiamano Statuto.

(*N.B.* L'affare di stabilire uno statuto per Orsara sembra il più importante di ogni altro. Quello 1609 dovrebbe per tutte le ragioni esser abilito; e quelli di Rovigno e di Parenzo potrebbero servire di esemplare su alcuni argomenti).

sesto - spedire in esemplare tutto il carteggio dal tempo dell'incamerazione, cioè le lettere del Dep:^{to} alla Rapp:^{za} le sue risposte tutte le carte e fogli inserti, le lett:^{re} della Rapp:^{za} al Senato ed a qualunque Mag:^{ra}.

L'Illustr:^{mo} Rapp:^{te} con Lett:^a
2 Ottobre 1779

Risponde e spedisce una cassetta di documenti incontrando cadaun punto come segue. L'Illustrissimo Rapp:^{te} avanza che le Rapp:^{ze} più vicine sono Rovigno discosto m.^a 5 per mare e m.^a 10 per terra, Parenzo m.a 5 tanto per mare quanto per terra aggiunge che quantunque da ognuna di esse due Rapp:^{ze} potessero esser suffragati que' sudditi con atti di Giustizia pur nonostante ad ogni insorgenza sarebbero costretti ad incontrar apposito viaggio, oltreché al caso di argomenti di pronto riparo non potrebbe per la distanza esser applicato colla sollecitudine necessaria, e fors'anco non sarebbe bene eseguito per mancanza di soggetto in quel castello. Da ciò deduce che se la pub:^a autorità volesse destinarvi una pub:^a Rappresentanza sarebbero conciliati tali oggetti e gli altri ancora assai importanti.

Spedisce alcune carte riguardanti Rovigno e Parenzo le quali sono nel mazzo A. Per Rovigno una indicazione di alcune prerogative di onore che godono que' Cittadini verso il loro Corpo. Per Parenzo una dettagliata indicazione delle cariche che si eleggono dal Cons:^o e delle loro incombenze e rapporti, la quale si estende anche sopra i territoriali. Spedisce in esemplare li statuti di Rovigno e di Parenzo che sono nel mazzo B.

Risponde non esser possibile spedirla (leggi Raccolta di Leggi e Decreti compilati sotto il N.V. Paruta, *n.d.a.*) perchè ve ne sono poche in Prov.^a e quelli che le tendono se ne prevalgono. *N.B.* Nella Ragionatoria se ne conserva una procuratasi posteriormente dal ministero.

Spedisce l'autentico Statuto di Orsara che sono alcuni Capitoli a stampa di un vescovo di Parenzo 1609 ed alcune aggiunte de' Vescovi successivi — esiste nel mazzo C, unito a Lett.^e del Dep:^{to} che lo accompagna nelle quali accenna che esso Statuto non è che costituzioni del dispotismo de' Vescovi.

Spedisce nel mazzo D tutto il carteggio ricercato. Sommi capi delle lettere spedite in quanto riguardano l'argomento presente. Lett.^e del Dep:^{to} al Rapp:^{te} 1778 25 Marzo - c. s. Dice che pel passato il Paese era in prima istanza governato da un auditore, e due Giudici eletti dal Vescovo, de' quali sospese la facoltà, cambiando il nome di auditore in quello di Gastaldo colla giudicatura sino a L. 15.

Che ha eletto per attuario Domenico Milocanovich, e che è necessario associarlo al Coll:^o de' Nodari.

Che ha formato una anagraphe del paese, la quale spedisce (manca) assieme con Cost:^o del Capitolo de Coman:^r di Parenzo speditogli da quel Rapp:^{te} (manca) e con alcune carte riguardanti l'antica confederazione tra Parenzo ed Orsara e l'acque di quel luogo riconosciute e giudicate di ragion della Città di Parenzo (mancano).

Che questa Comunità vorrebbe aver una persona stabile per l'amministrazione della Giustizia con qualche suo peso, il che si riservano di trattare quando potranno radunar la Vicinia sempre impedita loro dai Vescovi. (*N.B.* Quando poi si radunò la Vicinia non trattarono se non dell'elezione di Procuratori da spedir a Venezia).

Lettera del Dep:^{to} al Rapp:^{te}
1778 4 Magg:^o - C. 10.

Ragguaglia che essendo costume de' Vescovi a delegare le cause Criminali a persone Laiche; sonovi alcuni banditi e condannati in tali processi che si professano aggravati, e vorrebbero per via di appellazione il loro taglio.

Coglie l'occasione per trattare con fondamenti storici il punto della pretesa sudditanza alla S. Sede e mostra la sua insussistenza.

Versa sul diritto della Serenissima Repub:^a su que' luoghi e sull'uso fattone in vari tempi.

Domanda facoltà di ascoltar Cause Criminali in appellazione.

(N.B. Tutto questo punto storico merita di esser letto attentam:^{te} perchè da' lumi essenziali sul diritto dell'alto Dominio).

Lettera del Rapp:^{te} al Senato

1778 20 Luglio - C. 23.

Accompagna varie Lett:^e del Dep:^{to} ed unisce cenni prudenti per prevenire che il luogo di Orsara non fosse venuto a qualche privato Iusdicente, il che sarebbe per le ragioni addotte pregiudicievole ai pub:ⁱ riguardi.

Lettera del Coll.^o XX Savj

1778 8 Agosto. - C. 42.

Sulle istanze di alcuni nominati Orsaresi, comandano che da quel Iusdicente sia loro permesso di radunar la Vicinia, e poner parti; e che esso Iusdicente debba lasciar loro estrar copie dall'Archivio e Cancellaria che loro occorressero.

Lettera del Cons:^o di 40 C.N.

1778 31 Agosto. - C. 43.

Stante pendenza di Giudicio per appellaz:^{ne} tra alcuni LL: CC: di Orsara, e l'attuario Dep:^{to}, comandano che non sia fatta alcuna novità contraria alla pendenza.

Lettera del Rapp:^{te} al Senato

1778 8 Settembre. - C. 44.

Ragguaglia a pub:^a cognizione l'emergente delle Lettere presentategli de' XX Savj, e della Quarantia.

Lettera del Dep:^{to} al Rapp:^{te}

1778 13 Settembre. - C. 46.

Si diffonde sul cattivo carattere di quei sudditi, e de' principali loro fomentatori; quindi accenna che i Proclami per il pagam:^{to} delle Regalie non furono obbediti.

Lettera del Dep:^{to} al Rapp:^{te}

1778 19 Settembre. - C. 61.

Rescrive sul punto della concessione della Vicinia degli Orsaresi, dimostrando con documenti non aver essi mai avuto tal facoltà e per conseguenza non esser neppur in oggi concessibile.

Ducale Ecc:^o C.^o X:^{ci}

1778 17 Settembre. - C. 68.

Rispondono a Lett:^a del Rapp:^{te} 10 corr:^{te} (manca), colla quale avea rag-

guagliato l'ardito procedere del Prete Zanetti principal fomentatore degli Orsaresi e gli commettono di chiamarlo all'obbedienza, e di seriamente ammonirlo in nome del Tribunale.

Ducale del Senato
1778 10 Ottobre. - C. 70.

Sui rescritti del Dep:^{to} e sulle Lette:^e della Rapp:^{za} comandasi che a senso delle Lett:^e de' XX Savj sia permessa agli Orsaresi la convocazione della Vicinia. Che il Dep:^{to} in avvenire si diporti colla dovuta dipendenza verso la Rappresentanza.

Supplica di Rocco Sottolicchio

per nome suo, e degli altri abitanti in Orsara accettata dal Rapp:^{te}
1778 14 Novembre - a 85.

Espone che vedendo gli Orsaresi di non poter reggere ai pesi regali, oracchè per le leggi Venete non hanno più la libertà del commercio pensano di ricorrere all'Autorità sovrana, al qual oggetto impetrarono la tanto combattuta ed opposta licenza di radunar la Vicinia.

Lettera del Rapp:^{te} al Dep:^{to}
1778 27 Novembre. - C. 103.

Indica di aver fissata giornata per la riduzione della Vicinia.

Lettera del Rapp:^{te} al Dep:^{to}
1778 5 Dicembre. - C. 124.

Prescrive alcune cautele intorno al luogo e modo della Vicinia da tenersi.

Lettera del Dep:^{to} al Rapp:^{te}
1778 13 Dicembre. - C. 125.

Ragguaglia essersi finalmente tenuta la Vicinia nella quale principale oggetto era stato proponer parte per elegger due Nuncj che si portassero a supplicare il Serenissimo Principe per ottenere che il luogo di Orsara fosse posto alla condizione degli altri luoghi dell'Istria. La qual parte avea trovato opposizione nei Capi, li quali con loro Costituto aveano reso noto che questo ricorso era già stato fatto con memoriale 9 settembre rimesso alle informazioni della Deputazione Extraordinaria, perlocchè era stata regolata la parte, proponendo invece che avessero ad esser eletti due Procuratori per agire in Venezia sulla supplica presentata.

Far praticare dal Dep:^{to} unito al Parroco l'anagraphi di quella popolazione sul foglio trasmesso.

Risponde colla spedizione della *Lettera del Dep.^{to} 14 Agosto 1779* - Mazzo E nella quale inserta al N: 3 sta l'Anagraphi che mostra: Famiglie n.º 125. Anime n.º 478 sudicchè il Deputato riflette che nel 1648 tempo di sua mag.^r auge, cioè prima della mortalità degli olivi, la popolazione di Orsara era di anime n.º 348 e già 40 anni n.º 250 e tutti se la passavano ed ora che la mag.^r

parte delle Famig:^e è decaduta si può argomentare la superfluità de' sopravvenienti che non portarono sennon la vita, il mal costume e li delitti, con danno de' vecchj abitanti che non anno sicuri li loro prodotti.

Segue Processo N:º 3.

Supplica presentata all'Eccellen:^{mo} Mag:^{to} de' Dep:^{ti}
1779 30 Lug:º - Proc:º N:º 3 al N:º 11.

dalli Procuratori ad hoc Paolo Triscoli e Paolo Boico con cost:º notato nell'Off:º della Deputaz:^{ne} di Orsara da un Gastaldo e da un Giudice di quel comune.

Professano di prodursi a nome dell'intiera popolazione e di operare in sequela del memoriale accettato dalla Ser:^{ma} Sig:^{ria} li 12 Settembre decorso e dietro gli eccitamenti dati dalla Rappresentanza di doversi produrre al Mag:^{to}.

Fralle altre cose implorano di esser confermati nella riduzione della Vicinia qualora occorresse di annualmente eleggere li Ufficiali per le Cernide interne, di eleggere il medico ed il chirurgo, di destinare al loro stipendio (invece della Tansa privata sopra i Capi di Famiglia che corre in oggi) i pochi Dazj che venivano esatti da' Vescovi, ed i canoni sopra le Investiture dé Boschi, per formarne Cassa a parte con quelle Leggi che venissero stabilite. Implorano di esser fatti soggetti alla Rappresentanza di Parenzo invecchè a quella di Pirano, giacchè Parenzo è luogo più vicino, di viaggio più comodo, ed unito ad Orsara con antica confederazione. Asseriscono che i Gastaldi e Giudici di Orsara aveano nel passato la facoltà di giudicare in prima istanza per qualunque somma, ed implorano ora che devono esser assoggettati ad un Reggim:^{to} esteriore che sia accordata ad essi Gastaldi e Giudici la Giudicatura in prima istanza di qualunque somma, onde non soggiacere a spese, e Viaggi, con abbandono de' loro interessi per portarsi ad esser giudicati fuori di Paese, salve però le appellazioni alla Rappresentanza cui si facessero soggetti e dopo questa al Mag:^{to} di Capod:^a.

(N.B. Sembra avanzata questa istanza, e troppo lunga la strada e dispendiosa perchè fa soggetto le parti a tre Giudicj in Provincia oltre a quelli poi della Dominante).

Riflessi. Veramente non era da attendersi che due differenti Deputaz:ⁿⁱ sostenute da diverse persone comparissero a spese (anche gravose) di una misera Popolaz:^{ne} per un stesso oggetto.

A ciò per verità non si avrebbe dato Luogo se il Dep:^{to} fosse stato meno suscettibile. Eranvi già due Procuratori eletti dalla Vicinia con pienezza di Voti (che sono i presentatori della seconda supplica e destinati precisam:^e a proseguire il ricorso presentato, come dalla Parte in Proc:º N.º 2 - Mazzo D a - 125.

Non si dovea dunque permettere che un Gastaldo ed un Giudice a fronte dell'intera Vicinia notassero nella sua Canc:^a il Cost:º col quale elessero in Procuratore il Terzo collega ed il figlio di uno di loro stessi, come nel cost:º si vede.

Egli è vero che i due Proc:^{ri} eletti dalla Vicinia sono i Capi precisamente de' tumultuanti, e degli indisciplinati, ed i fomentatori de' malcontenti, e che i Gastaldi e Giudici sono sempre nelle Lett:^e del Dep:^{to} caratterizzati per

buoni, ma i primi nonostante aveano la elezione dell'intiera Vicinia radunata ad hoc, e l'elezione dei secondi, sembra un monopolio ed un passo assolutamente irregolare.

Supplica all'Ecc:mo Mag:to de' Dep:ti
1779 13 Agosto - Proc:º N.º 3 al N.º III.

presentata da Rocco Sottolicchio e Stefano Boncompagno Procuratori eletti dalla Vicinia con Parte 13 Dicembre 1778.

Formano un libello assai lungo di forte querimonia alla figura del Dep:to Minotto alle direzioni da lui tenute sin dal principio della sua Deputazione alli Procuratori nominati dal Gastaldo e Giudici ed alla Supplica da loro prodotta come oltre al n.º II.

(N.B. L'Eccellentissimo Mag:to che avea avuta la indicazione delle istanze degli Orsaresi nella supplica precedente e che ben ravvisava lo spirito di fermento che regna nella supplica controsc:ta, nulla deliberò).

Pretendono che da ciò sia derivato ch'essi Procuratori eletti dalla Vicinia, e stanziati in Venezia ad hoc non possono restituirsì al loro paese temendo della vita, per essere stati posti in diffidenza verso del popolo dalle insinuazioni del Deputato.

Supplicano che ponderata dal mag:to la diversità delle figure comparse alla di lui presenza devenga a quelle deliberazioni che crederà opportune per aprir loro un sicuro regresso alla Patria, permetter ad essi la legale produzione de' ricercati rischiaram:ti, e troncane radicalmente il corso a progressivi disordini.

Lettera del Rapp:te al Senato
1779 25 Feb:º M:V: - Proc:º N:º 3 - al N:º V
(accompagna Lett:a del Dep:to 17 detto)

Ragguaglia esso Deputato che prima di valersi delle Cernide accordategli dalla Rappresentanza ha fatto ex abbondanti pubblicare con stridore di dover pagare ogni debitore in termine di tre giorni in pena delle sommarie esecuzioni. Che appena pubblicato d.º stridore uno dei Capi de' tumultuanti ne' domandò copia, colla quale radunata conventicola fra loro coll'intervento del Prete Zanetti andarono a consigliarsi a Rovigno, e quindi un'altro de' Capi comparve alla presenza de' Testimonj presso l'Attuario con carta che appellava lo stridore dinanzi gli Eccellentissimi superiori in Venezia, la quale appellazione non fu ricevuta, non potendosi ricever appellazione per pub:i crediti senza deposito.

Ragguaglia pure che radunatisi in Bottega di altro Tumultuante furono fatte espressioni minacciose contro il Deputato e l'Attuario e contro i soldati, dicendo che suoneranno campana a martello ed amazzeranno i soldati.

Si diffonde sul carattere dei tumultuanti che sono quei quattro o cinque nominati di razza di coverati rei di misfatti, e di turpe esercizio e così pure il Prete Zanetti nativo di Grado, quantunque corretto dalla Rappresentanza d'ordine dell'Ecc:º Consiglio.

Supplica in Ser:ma Sig:ria
1780 18 Marzo - Proc:º N:º 3 al N:º VI

a nome della popolazione di Orsara presentata dalli Capi de' malcontenti Sottolicchio e Boncompagno.

Fralli varj articoli supplicano ancora che sia eseguito il Decreto di incamerazione, il quale comanda che sia destinato al Governo di Orsara un Giurista, la qual facultà mancando al Dep:to Minotto non insignito di Laura, e di legali istituti si trovarono perciò contro le pub:e intenzioni involti in vicende, riparate parte con Giudiciarj ricorsi ai Consigli di 40, e parte con providenze della Rappresentanza di Capodistria.

Supplicano infine di esser per l'avvenire in linea di Governo civile assoggettati alla Rappresentanza di Capodistria colla provvisoria Destinaz:e frattanto di Persona munita della necessaria facultà di Giurista per il loro Civile Governo.

Sopra questa supplica il Mag:to informò con
Scrittura 1780 4 Aprile - Proc:º N:º 3 al N:º VI

Accennò che anche a primo aspetto è visibile che la totale rifusione e cambiamento del sistema Civile Politico, ed economico di una intiera popolazione (al che nel caso presente può aggiungersi scorretta, indisciplinata, e disobbediente alle Leggi) non può esser affar breve, né di sollecite considerazioni sicché le molte carte finora conseguite non bastarono a dar le necessarie notizie. Perciò versando tuttavia il Mag:to, e scorgendo non lontano il tempo di produr risultanze enunciò niuna novità per ora potersi fare cautamente, e prudentemente operando sul primo e sull'ultimo punto della supplica, appoggiando la istanza soltanto riguardante un articolo economico.

Decreto del Senato
1780 13 Maggio - Proc:º N:º 3 al N:º VI

Attende dal Mag:to il risultato de' suoi studj per adottare dietro i suoi consigli quel Sistema che sarà riputato più opportuno alla preservazione de' pub:i Diritti, alla amministraz:ne della Giustizia, al miglior bene de' Sudditi.

Lettera del Mag:to al Rapp:te
1780 - 13 Genn:lo - Proc:º N:º 3 al N:º XIII

Prima di determinarsi ad appoggiar la Soprintenz:a del Castello di Orsara alla pub:a Rappresentanza di Parenzo trova il Mag:to necessario di rimmettergli li Statuti della Città di Parenzo e di Orsara perchè li faccia tenere al Dep:to Minotto incaricandolo di confrontarli per indicare in sua Scrittura quali degli articoli del detto Statuto di Parenzo fossero adattabili al popolo di Orsara, nonchè quali aggiunte combinar potessero colli sistemi particolari, rapporti e circostanze tutte del Castello med:mo.

Ciò eseguito dal Dep:to si presterà la pub:a Rappresentanza alle necessarie considerazioni per quegli ulteriori riflessi creduti convenienti nel proposito.

Lettera del N: V: Rapp:^{te}

1781 21 Feb:^o - Proc:^o N:^o 3 al N:^o XVII

Spedisce la operazione del Dep:^{to} di Orsara intorno li Statuti di quel Luogo, e quello di Parenzo — unisce anche una scrittura di quell'avvocato Fiscale che fece estendere sull'argom:^{to} essendogli nota la istruzione sua delle Leggi Provinciali e la fondata cognizione dell'indole Nazionale della intiera Provincia.

Prefazione del Deputato di Orsara attesa la massima che qualunque società la più ristretta è suscettibile di provvidenze conosce che il Popolo di Orsara una volta diretto da costumanze e consuetudini piuttostochè da regole positive dettate dalla sola formalità e senza precisione ha di bisogno di esser richiamato a principj, e con sode discipline sistemato per sicurezza de' rispettivi Patrimonj e per garanzia de' particolari diritti e dazioni colla scorta dattagli combinò gli articoli del municipio di Parenzo colle pratiche di Orsara addattando inoltre quei provvedimenti che per esperienza riputò li più utili e li più necessarj a Bisogni.

Divise l'opera in tre Libri a tenor dello Statuto di Parenzo ha contrassegnato al margine gli articoli con N:ⁱ Romani e con Lett:^e Alfabetiche e li inutili con uno zero per togliere la confusione ha ordinato li art:ⁱ stessi secondo le materie.

Trattando il *primo Libro di Parenzo* delle Regole per quel Consiglio non applicabili alle convocazioni ad Impieghi di Orsara così in tal parte credette di attenersi a dar forma a quelle consuetudini da commettersi coll'aggiunta di qualche addattata appendice.

L'altri due Libri li estese coll'ordine surriferito e vi unì quel di più che conviene alla differenza de' tempi alle occorrenze per salvezza delle persone al riparo de' beni di quei popoli.

Per il *primo Libro il Popolo di Orsara* convocava una volta la sua Vicinia. Questa eleggeva: il Gastaldo, e Giudici, e altre Cariche, che venivano confermate da' Vescovi, da più d'un secolo fu dal dispotismo ecclesiastico soppressa la riduzione e da' Vescovi o Governatori si eleggevano tutte le cariche.

Per ripristinare detta Riduzione convien stabilir regole ordinate delle quali è spoglio quel luogo perciò rassegna tali regole qualor fossero conferenti. (N.B. Li sei primi articoli conviene leggerli intieramente non ammettendo sommario arreso la loro precisione).

Aggiunta del Dep:^{to} alli pred:^{ti} articoli.

Siccome anticam:^{te} alle dette riduzioni presiedeva il Gov:^r ecclesiastico così in presente si renderebbe necessaria una pub:^a Figura imponente rispetto, perciò crede che prevenir i mali addattato il N:V: Rapp:^{te} di Parenzo, (ove suppone la collocazione giurisdizionale) unito a' due giudici di quella Città serviti da un pub:^o Comand:^e sull'esempio del N:V: Rapp:^{te} di Cittanova nelle Vicinie di Terre la qual Villa passa ad esso N:V: cavalcatura, pranso, e un Zecc:^{no} d'oro dalla cassa del Comune, essendo però conveniente una qualche assegnazione, e non avendo Orsara rendite ne' Cassa così reputa oportuno caricar la cassa delle Scuole di questa corrisponsione, cioè Zecc:^{no} uno al N:V: Pod:^a, L. 12:8. per cad:ⁿ Giudice, L. 6:4. per il Comand:^e senz'alcun'altro peso o aggravio agli abitanti nè di cavalcatura o Barca ne di alloggio il quale potrà esser concesso per d:^{ta} occasione nel pub:^o Palazzo.

Art:^o settimo. Si fissa la giornata per l'elezione delle cariche nella prima domenica di Settembre previo stridore giorni otto prima.

Art:^o 8.^o Dell'Off:^o del Gastaldo e Giudici si eleggevano dal Comun di Or-

sara ogni anno tre figure per Capi col titolo una di Gastaldo, due di Giudici. Queste facevano Tribunal di prima istanza e giudicavano in Civile di qualunque somma (Vedi art:º 9 Statuto Orsara).

Le appellazioni spettavano al Gov:º ecclesiastico da quale al Vescovo e per usurpo al Nuncio ed a Roma.

Verso il 1728 cessò questo usurpo e fu stabilita la devoluzione delle appellazioni delle sentenze vescovili alli mag:º veneti.

Li vescovi però per eludere il diritto mai pronunciavano Giudizio così rendevansi definitivo quello del Governatore.

Giunto in Orsara il Deputato fralle altre cose fatte ridusse subito la facultà del Gastaldo e Giudici a giudicare di sole L. 5, locchè fu approvato dall'Excellentissimo Senato, ma dovendo passare sotto altro Tribunale il Giudizio riuscirà a quel popolo d'incomodo la spesa di avvocati e la perdita di giornate, però rassegna che potrebbesi conceder la facultà a detto Foro pedaneo di giudicare fino alla somma di L. 50, per L. 5 inappellabilmente e per il di più fino alle L. 50 appellabili al Tribunale di Parenzo (ove si vede diretta la collocazione), composto del N:V: Podestà e due Giudici Nob:º di quel Conf:º li quali giudichino pure inappellabilm:º sino detta somma. Per le somme maggiori dalle L. 50 sarà Giudice di prima istanza il tribunale divisato dalla pub:º autorità salve le appellazioni al Mag:º di Capodistria per il Taglio, Laudo, o Intrommissione, sospensione, o remissione alli Consigli e Collegi secondo le somme e a tenor delle Leggi dovendo detto Mag:º esercitar la sua intiera facultà sì in ord:º che in merito nel rilascio di lettere ed atti come anche desidera quel Popolo.

Aveano li due Giudici come anno ancora l'Ispezione di Giustizieri, continueranno dunque essi ad aver facultà di stimar carni e vino, far Tariffe di altri commestibili: calmieri, misure, riveder Taverne, e Pistorie, incontrar pesi e misure di qualunque sorta entro il recinto del Distretto colle prerogative ed utilità tutte che godevano per passato.

Aggiunta del Deputato.

Provista colli danari delle Scuole delli pesi e misure mancanti al Comune sieno depositate nell'Off:º del Comune, descritte in Libro apposito ove saranno registrate le Tariffe e Calmieri da tenersi dal Nod:º del Comune, passando il Libro e Misure al Successore colla responsabilità, salvi ad essi Gastaldo e Giudici tutti quei privilegi ed utilità che hanno goduto in passato e godono in presente.

Art:º 9:º - Dell'officio de' stimadori al Comun di Orsara per lo Statuto Tritonio fu concesso di deputare due dei più pratici ed intellig:º per stimadori de' danni di campagna per esaminar i danni cagionati con mercede apposta sì è sempre conservata tal pratica coll'esser eletti dal Gastaldo e Giudici pro tempore potevano esser confermati dai successori Gastaldo e Giudici.

Aggiunta del Deputato.

Crede opportuno per contentar il comune di stabilir l'elezione stessa come fu sin'ora praticato, ed atteso l'accrescimento di tutti i generi dal tempo dello Statuto accrescer pure la mercede presente, cioè invece di soldi 4 per visita, soldi 12 per cad:º stima alli stimadori ed al Cancellier del Comune, soldi otto, invece delli soldi 4 e sia fatta ragione sopra dette stime nel modo già detto sotto il titolo dell'Off:º di Gastaldo e Giudici.

Art:º 10 - Delli Guardiani, ossia Saltari di Campagna (vedi statuto Orsara N.º 38).

Il Comun di Orsara deve per utile di quelli abitanti elegger ogni anno 4 uomini colla cura di guardar il Terr:º perchè non venghi danneggiato da alcuno e

trovando li Guardiani animali facciano quanto loro viene prescritto.

Regolazione del Deputato.

Li danni sono presentemente avanzati si per gli animali che per le persone de' Rovignesi indisciplinati e malviventi di rapine nelle sostanze degli Orsaresi perciò reputa ampliabile la Legge cioè che ognuno possi accusare li Danificatori in L. 2. per ogni animal grosso trovato e soldi 8 per ogni animal minuto, e li danni delle persone in L. 5 per cad:^{na}, oltre la rifazion del danno, la metà della quale pena all'accusatore e l'altra al Com:ⁿ di Orsara.

Art:º 11. Dell'Off:º del Fonticaro. Tratta del modo e tempo di eleggerlo da qual soprintendenza delle pieggerie da darsi dall'Eletto e del loro riconoscimento sieno registrati in Libro apposito tutti gli atti relativi. L'eletto non abbia altro aggravio che di L. 6.4. al Canc:^r di Comun abbia il Fonticaro F. 25 annui di sal:º e il 2% solito. Entri nell'impiego nel dì primo Settembre e lo lasci nel giorno stesso consegnando tutto al successore. Faccia il saldo il giorno 10, e rimanendo in difetto il N:V: Pod:à cui sarà soggetto eserciti la sua giurisdizione come si pratica per gli altri Fontici della Prov:^a e secondo le Leggi Inquisitoriali e del Mag:^{to} alle Biave le quali servir dovranno per la disciplina anche di detto Fontico.

Si provvede all'acquisto delle Farine col mezzo delle persone nominate e con tutte quelle altre discipline come in esso articolo. Si contempla anche il prezzo delle vendite con tutte le avvertenze necessarie per l'utile del Fontico e per le spese occorrenti all'amministrazione. Si stabilisce la giornata delli 11 di Settembre di cadaun anno per far li saldi alla presenza del N:V: Rap:^{te} coll'interv:^{to} delli Fonticari attuale ed uscito e del Canc:^r del Comun per il che si assegnano a cad:ⁿ L. 6.

Si stabiliscono presidj per le Farine di ragione di Decima ora di pub:^a ragione che passano in Fontico casocché passassero esse rendite in mano altrui così pure per quelle derivanti dalle rendite di quegli abitanti ed in caso di frodi a danno del Fontico il N:V: Rapp:^{te} di Capod:^a G:D: userà la sua Giurisdizione per il bene del Fontico senza l'esterminio de' privati.

Art:º 12. Per l'Off:º del Canc:^r di Comun. Veniva eletto dal Vescovo. A tal Off:º erano annessi quello di Notariato, di Canc:^r di Sanità, di Scrivano o Scontro di Fontico, di Scrivano delle Scuole. Le utilità del primo compensavano li pesi e la ristrettezza di Rendita degli altri. Come Canc:^r di Sanità non avea salario. Come Scrivano del Fontico sole L. 6:4. per l'estesa della cassa e S:^{di} 3. per staro per il peso delle Farine. Come Scrivano delle Scuole L. 6:a. per l'estesa di ogni Cassa. Ora che è ristretta la Giudicatura cessa anche la utilità degli atti.

(N.B. Crede opportuno il Dep:^{to} che questo impiego cogli altri uniti sia unica la Persona dell'attuale Millocanovich, ma coll'assegnarli qualche conveniente provento.)

Li pochi proventi derivanti dall'Off:º di Comun servivano per li pesi del Comun med:^{mo}.

Come Scrivano del Fontico crede necessario l'assegnam:^{to} di F. 12 all'anno dagli utili del Fontico oltre quanto esige per il peso delle farine colli obblighi annessi e detti nell'art:º.

Come Canc:^r di Sanità l'assegnazione di F. 12 V: P: annui dalla cassa Scuole sull'esempio di S. Lorenzo.

Come Scrivano delle Scuole basterà quanto esige in presente per l'estesa delle casse colla conferma di detti impieghi in unione a d:º Off:º di Comun ed in caso di Vicinia o di morte sia eletto il successore vitalizialmente dai

tre Capi del Comune, cioè Gastaldo e due Giudici pro tempore colla conferma della Carica di Capod:^a o come meglio piacerà alla pub:^a sapienza.

Art:º 13. Per li Dep:ti di Sanità. Siano eletti due col titolo di Dep:ti alla Sanità di Orsara dal collegio di Sanità ove sarà appoggiata la Giurisdizione, da cui dipenderanno, non possino rifiutare e durino un anno sempre con dipendenza come sopra e dal Mag:to della Sanità. Sarebbe conveniente una qualche assegnazione annua alli med:mi almeno F. 6 V:P: per cadauno sulla cassa Scuole che può portarne il peso.

Art:º 14. Per il Proc:r delle Scuole. Necessario questo carico, utile e pio perchè li Gastaldi delle Scuole non mangino tutte le Rendite. Ora sussiste quella med:ma persona eletta fin dal decesso Vescovo e crede che abbia a continuare a sussistere il med:mo Ufficio per riparo de' mali. Col soldo della cassa Scuole si provvede la Parocchiale e li altari e le altre chiese dell'occorrente. Credo giovevole che l'elezione di tale impiego sia fatta dal N:V: Rapp:te di Capod:^a G:D: sopra le Scuole e luoghi Pij coll'informaz:º dell'avvocato e Proc:r Generale.

(N.B. Carico sostenuto ora dal detto Dep:to Minotto con pub:^a approvazione). Duri anni 4 nell'impiego e possi esser confermato. Dia idonea pieggeria. Abbia da civanzi il 10% come il solito. La cassa sia scritta dal Canc:r di Comun come Scrivano delle Scuole ed al caso della solita visita del N:V: Rapp:te di Capod:^a G:D: se ne farà la revisione senza alcun'altra dipendenza. Suggestisce misure per le illuminazioni degli altari sull'esempio degli altri luoghi vicini.

Enumera le Scuole di quel paese dipendenti dal d:º Procuratore cioè: SS:mo Sacramento, S. Martino titolar della Parrocchia, S. Fosca comprotettrice, B:V: del Rosario, B:V: dell'Annunciata; S. Antonio di Padova, S. Andrea, S. Zorzi e due suffraggi a capriccio istituiti del SS:mo Sacramento e di San Francesco.

Suggestisce abbinamento di dette Scuole e Suffragi ed indica alcune provvidenze e sistemi per maggior venerazione e culto di Dio per il mag:r comodo e per li riguardi di salute.

Enuncia che dalla pietà de' deffonti Orsaresi furono istituite tre mansionarie Laiche senz'assegnazione di luogo per la celebrazione delle messe e senza destinar commissarj ed elettori de' mansionarj. Li Vescovi come Procuratori si avogarono la elezione invece di destinar commissarj laici che vi soprintendessero ed eleggessero i mansionarj e furono disposte due mansionarie titolo benefitij verso un tale Viezzoli che ne fece la disposizione e le messe si celebrano in Parenzo. Un'altra fu comessa ad un da Pirano per poterlo così ordinare il quale creò amministrator il Prete colà abitante unico dopo il Pievano. Sensibili questi arbitrij al popolo di Orsara brama che le venga per l'avvenire concessa facoltà al Gastaldo e Giudici pro tempore di eleggere Mansionarj e di esser creati commissarj per esser benefitij laici come prescrivono le leggi emanate onde li Vescovi e la loro Curia nello stato presente delle cose non abbiano ad aver alcuna ingerenza.

Brama inoltre esso popolo che li mansionarj che verranno eletti da detti Capi fossero obbligati all'Officiatura della chiesa e del coro.

Annotaz:ni del Dep:to

Vi vorrebbe un accrescim:to oltre la limosina delle messe. L'espedito sarebbe di ridur la limosina alle L. 2. per messa coll'obbligo suaccennato.

L'unione in una persona è fattibile perchè può supplire per la ristrettezza delle Rendite. L'accrescimento lo lascia alla pub:^a sapienza. Vi sono altre tre chiesette campestri ove si fanno dal rispettivo santo ma con scandalo ser-

vendo anche ad altri usi fra l'anno dette chiese, perciò crede salutare la sospensione di dette funzioni nelle sud:^e tre chiese, e fatte nella Parrocchia senza danno del Parroco lasciando quelle chiesette chiuse senza restauri perchè rimanessero nella loro rovina sepolte le profanazioni.

Art:º 15. Sia permessa al popolo di Orsara per mantenerlo libero da ogni invenzione e contribuzione l'estrazione de' loro prodotti per lo stato senz'alcuna licenza o contribuzione così l'entrata di ogni sorta de' generi, senzanche li venditori risentino alcun aggravio come fu fin'ora praticato salvo per l'oglio, la Bolletta per chi l'estrae per la Dominante da prendere all'Off:º ove sarà soggetto il castello e le licenze e responsabili per la Provincia a tenor della disciplina degli altri luoghi della Prov:^a med:^{ma}.

Art:º 16. A riparo di arbitrij non possino negli impieghi tutti oltraccennati esser admesse persone fuori degli Orsaresi, i quali soli siano inclusi nei stessi. Prima di chiudere però questo primo Libro crede il Dep:^{to} di presentar le suppliche dei più civili, de' più comodi e de' più onesti abitanti di Orsara, quali sopraffati vedendosi dalli Rovignesi parte introdotti sotto il Governo decesso ecclesiastico, parte sotto l'interina sua deputazione tutti miserabili e di mal costume vanno acquistando l'incolato e la capacità del voto nelle vicinie.

Da questa sopravvenienza derivano le rubberie ne' frutti di quel popolo che per soggezione sta in silenzio per timore della vita. Per evitar i mali nella riduzione e disposizione di impieghi bramerebbero le fosse concesso un consiglio in luogo di Vicinia. Appoggiano il ricorso oltre l'esposte diversioni essere Orsara un castello fortunatamente passato per intiero sotto gli auspicj del Veneto dominio, che questo nome di castello si eguaglia a quelli di S.ⁿ Lorenzo, Montona, Pinguente. Luoghi tutti decorati del consiglio di quelle tali famiglie soltanto capaci, benchè il mag:^r numero sia di bassa estrazione, e contadini; che esauditi abbia da chi sarà destinato essere aggregate 18 o 20 famiglie per successione delle più civili, delle più comode, delle più oneste; che da questo corpo abbiano da esser elette le cariche e rispettivam:^{te} agli impieghi destinate; che questo corpo possa in ogni tempo eleggerne delle altre.

Riflette il Dep:^{to} che questa grazia li renderebbe contenti ed animati e produrrebbe quel bene e quiete che bramano, sudichè però sarà per venerare le sovrane deliberazioni.

Per corolario del Libro presente onde oviar li replicati ricorsi rassegna che quel Comune è in possesso da secoli di una milizia urbana cioè: un capo, un alfier, due caporali e soldati. Brama perciò il Comune di continuar in tale diritto del Capo e alfier col vessillo di S: Marco e due caporali e 24 soldati per esser uniti alla centuria di Parenzo con questi titoli ed insegna essendo stata lacerata l'insegna forastiera il che non offende (a parer del Dep:^{to}) i pub:ⁱ riguardi anzi ha influenza alli med:^{mi}.

Per il secondo Libro.

Preliminare. Tutte le leggi del primo e secondo libro dello Statuto di Parenzo che il Dep:^{to} di Orsara ha creduto adattabili a quel luogo le ha marginate con num:ⁱ romani e con lett:^e e per cadauna materia propose quelle regolazioni ed aggiunte che l'esigenza richiede coll'appoggio delle leggi venete, della ragione, delle massime cose, delle consuetudini del luogo. Le inutili poi le ha marginate nello Statuto da un zero.

C.^{te} 15. *Qualiter fiant citationes supra debitis.*

C. 19.^o *Quando fiend et sunt citationes.*

C. 15.^o *De spatii debitorum.*

- C. 20. *De citationibus eorum qui sunt extra districtum Parentij.*
 C. 20.^o *De ratione Paijsanorum.*
 C. 17.^o *De debitoribus stantibus extra districtum propter fugere rationem.*
 C. 16.^o *De sententiis et terminis sententiarum qualiter fieri debent.*
 Le controscritte sette Leggi per l'esercizio della Giustizia si adattano agli usi del Foro di Orsara.
 C. 20. *De ratione Forensiorum.* - Questa legge potrebbe esser estesa anche per tutta la Prov.^a
 C. 17. *De spatiis Possessionum.* - Addattabile.
 C. 18. *De intentionibus dandis ad probandum aliquid in aliqua causa.* - Addattabile.
 C. 18.^o *Quod testis supra mortuum non credantur.* - Adattabile.
 C. 18.^o *Quod ubi pub:^a fama fuerit non sit probatio necessaria.* - Addattabile.
 C. 19. *Quod nulla quarentatio seu testificatio alicujus officialis admittatur nisi appareat in scriptis.* - Addattabile.
 C. 18.^o *De testibus qualiter ipsi credantur.*
 C. 19. *De testibus nolentibus jurare.*
 Le contarsc:^{te} due leggi non le crede ammissibili ne' addattabili per le regioni e sarebbe bene abrogarle dallo statuto.
 C. 19. *Quod partes possint se ad invicem concordare.* - Addattabile.
 C. 19.^o *Quod nullus possit placitare de re iam placitata et definita.* - Addattabile.
 C. 21. *Quod clerici non possint esse advocati.* - Di massima veneta ed adattabile.
 C. 51.^o *Quod Iudex vel Cancellarius Communis non possint esse advocati nec Procuratores alicujus.* - Di massima veneta ed addattabile.
 C. 20.^o *De ratione fienda Clericis Terre Parentij.* - Non addattabile ora perchè abrogata dalle Leggi di massima dello stato.
 C. 20.^o *De Plesaria prestanda per Clericos potentes iustitiam in Curia temporali Parentina.* - Non addattabile ora perchè abrogata dalle Leggi di massima dello stato.
 C. 32. *Quod Filius in potestati Patris existens bona alienari non possit.* - Conforme alle Leggi.
 C. 61.^o *De compromissis.* - Reggerà anche per Orsara giacchè vi è l'uso della Legge.
 C. 32. *Quod Orphani et Pupilli bona alienare non possint nec cartam facere alicui.* - Questa Legge sarebbe provvida ed addattabile in Orsara qualor venisse regolata secondo le Leggi venete in quanto all'età e la regolazione sarebbe buona tanto in Parenzo che in Orsera.
 C. 23. *Qualiter fratres et Sorores post obitum Patris et matris remaneant in fraterna societate.* - Crede che abolendo questa Legge avesse da esser ridotta a tenor delle Leggi venete si per Orsara che per Parenzo.
 C. 32. *Quod Filius a Patre divisus non teneatur obligationibus Paternis.* - Ragionevole.
 C. 32.^o *Quod Pupillis minoribus dentur Tutores.* - Da regolarsi a tenor dello Statuto veneto, come si pratica in Orsara e da estendersi anche in Parenzo.
 C. 33.^o *Quod si aliquis fratrum fuerit emancipatus nil aliud petere possint amplius de Bonis aliorum Fratrum.* - Non ammissibile per le ragioni.

- C. 33.^o *Quod si aliqua ex sororibus fuerint nupta nil aliud possid amplius petere.* - Da regularsi secondo il riflesso fatto.
- C. 33.^o *Quod fratres et Sorores ante tempus legitimum non possint facere divisionem.* - Regular intorno l'età come la legge de' Pupilli.
- Del Matrimonio ad uso dell'Istria detto a frà e Suor cioè a comunione de' Beni e Doti. - Consuetudine perniciososa si osserva in Parenzo e in Orsara, benchè nello statuto non vi si faccia alcuna menzione.
- C. 32.^o *Quod bona uxoris alicujus non possint obligari absque rationabili causa.* - Legge che si oppone alla seguente.
- C. 32.^o *Quod Mulieres volentes habere partem bonorum mobilium seu stabilium sujaceant debitis mariti post mortem ipsius.* - A questo passo suggerisce che converrebbe concordar le Leggi ed indica provvidenze.
- C. 45.^o *Quod mulieribus volentibus viduare post mortem mariti detur sibi lectum corredatum.* - Non ha luogo in Orsara.
- C. 62.^o *De modis observandis ad scribendum Testamentum per Notarium.* - Questo modo di testare non può verificarsi che nella città di Parenzo. Suggestisce regolazioni a tenor delle Leggi dello Statuto veneto.
- C. 31.^o *De Testamentis et ultimis voluntatibus defunctorum.* - Legge barbara da abolirsi e da regularsi in quanto alla madre conforme le leggi venete, alle quali in mancanza di proprie anche Orsara si attiene.
- C. 35.^o *De bonis alicujus Persone in gaudimentum.* - Addattabile anche per Orsara.
- C. 35.t.^o *De Commissionis infra quantum tempus debeant adimplere Testamentum.* - In questa Legge crede bene che fossero osservate nel resto le leggi nel proposito.
- C. 36. *De successionibus bonorum decedentium ab intestato.* - La controscritta Legge favorisce troppo le femmine, oltrechè si scorda delle altre due marcate C. 36.^o LX e LXI.
Evvi in un altro Statuto di Orsara una Legge apposita che unisce segnata S, la quale non si vede per altro eseguita occorrerebbe stabilire una regola certa per Parenzo ed Orsara, abolendo la prefatta per intiero dallo statuto di Parenzo e sostituire le Leggi venete nel proposito escludendo le Forastiere.
- C. 33. *Qualiter filij naturales possint succedere.* - Corrisponde alle Leggi venete.
- C. 37.t.^o *Qualiter quis apprehendere debeat successionem bonorum persone defuncte ab intestato.* - Per questa ha in Parenzo luogo solamente il tempo, ma nel resto secondo le pratiche venete si può assoggettar anco Orsara.
- C. 21.^o *De venditionibus possessionum super scalis et de donationibus et permutationibus.* - Crede che possa esser regolata come ora in pratica in fatto tanto in Parenzo che in Orsara.
- C. 63. *Della permuta de' possessi.* - Abrogar la legge controscritta che non vive per il fatto nemmeno in Parenzo in quanto alle ricupere per permuta, e non avendo luogo in Orsara ridur si Parenzo che Orsara alla stessa condizione, onde in materia di ricupere e Prelazioni abbiano ad aver luogo le Leggi venete.
- C. 22.^o *De venditionibus ad incantum.* - Crede addattabile il metodo di Parenzo anche per Orsara.

De Donationibus.

Vide C. 21.^o Legge XXVII. - Crede necessaria in tal proposito una Legge più cauta di quella di Parenzo, la quale ordini che le donazioni siano fatte secondo le Leggi venete e che invece delli Giudici dell'esaminador supplisca il N:V: Pod:à ciò anche per Orsara.

C. 21. *De venditionibus pignorum mobilium vel immobilium.* - Addattabile ad Orsara perchè è in pratica.

C. 23. *Qualiter pluribus debitoribus fiat solutio de bonis debitorum venditis.* - Addattabile ad Orsara perchè è in pratica.

C. 22.^o *De locationibus perpetualibus, et a decem annis superius.* - Confermarla anche per Orsara.

C. 24.^o *De locationibus Domorum.* - Ammissibile anco per Orsara.

C. 25. *De affectu terrarum et de terraticis.* - In parte è in uso e questa parte può esser addottata anche per Orsara.

C. 53.^o *De vineis et possessionibus locandis.* - Atta anco per Orsara.

C. 51. *Addis reformationis facta super Statutis loquentibus de locatione domorum de affectu terrarum et terraticorum.* - Per esser corrispondente alla presente e perchè suol succedere delle affittanze private la crede addattabile per Orsara.

C. 24. *De illis qui possiderint aliquid possessionem pacifice et quiete.* - Crede buona la prima parte, e regolar la seconda per Parenzo e per Orsara in quanto al tempo.

C. 24. *De non molestando aliud de sua possessione.* - Sta bene anche per Orsara.

C. 61.^o *Circa i prezzi delle robbe.* - Legge ne' tempi correnti superflua crede addattabile quanto si pratica in Parenzo ed Orsara presentem:te nel proposito, sicchè venisse confermato con una Legge.

C. 56.^o *De ratione redenda in Parentio.* - Crede necessario di accrescere i giorni quindici in Parenzo ed in Orsara.

C. 29. *De feriis celebrandis.* - Utile crede una regolazione.

C. 42.^o *De festiuitatibus celebrandis.* - Su questa Legge non si fa lecito il Deputato di riflettere.

Leggi del Libro secondo dello Statuto di Parenzo credute inutili dal Deputato e però non considerate nella Collezione.

Per il Libro Terzo.

C. 18.^o *De falsis testibus introductis et de pena introducentium.* - Questa legge merita riforma ma siccome li Criminalisti vengono diretti dalle Leggi e pratiche venete tanto in Parenzo che in Orsara così crede di abolir questa e sostituire in tal materie le Leggi e pratiche venete, come nel resto della Giurisprudenza Criminale.

C. 40.^o *De non prestando ad usuram.* - Anco questa non è ammissibile perciò abolirla e sostituire le venete nella materia.

C. 52. *De arboribus incidendis.* - Abbolibile perchè da sole pene pecuniarie. Vi sono nel proposito le sovrane Leggi da sostituirvi.

C. 38. *De non vetando pignus preconii vel nuncio.* - Parim:ti da abolirsi non essendo più in uso.

C. 38.^o *Qualiter fieri debet de rebus alienis inventis.* - Necessaria anche in Orsara.

C. 38.^o *De transmissis dandis ilus personis quibus transmituntur.* - Valevole anche per Orsara.

- C. 46. *De famulis se concordantibus Patronis.* - Giusta ed addattabile per Orsara e analoga anche alle costituzioni.
- C. 26. *De non sutrahendo mercenarium alicujus.* - Giusta ed addattabile per Orsara e analoga anche alle costituzioni.
- C. 26.^o *Ute non accipiendo aliquid de bonis mercenaris vel manupasti alterius.* - Giusta ed addattabile per Orsara e analoga anche alle costituzioni.
- C. 40. *Quod justitiarijs tenentis perquirere Tabernas Beccharias et Pancogolas.* - Provvidenza ben applicata in Orsara potranno esser i Giudici invece dei Giustizieri potendosi aggiungere a questa Legge le regole metodi e pesi a detti Pancogole, Beccarie e Taverne secondo gli usi di Parenzo e di Orsara. Propone sistemi e capitoli relativi corrispondenti alle costituzioni di Parenzo e di Orsara. Per la tariffa dei commestibili e candelle di sevo dipende Orsara dalla tariffa di Parenzo.
- C. 39.^o *De portantibus denarios contra voluntatem Tabernarij et qualiter Tabernarij habeant fidem, et vendere debeant pignora sue Taberne.* Convenevole e perciò applicabile ad Orsara.
- C. 40. *De Tabernarij quantum habeant lucraci de vino vendito et de eorum ordine.* - Non ha più luoco.
- C. 40. *De non dimittendo aut devastando vinum alicujus persone Tabernarios.* - Giusta et equa e perciò addattabile per Orsara.
- Per li Pescatori. - Non vi è legge perchè in Orsara non vi è alcuno che pesca ma suggerisce delle providenze per il pesce che arriva colà col mezzo dei Rovignesi.
- C. 39.^o *De Fornariis.* - Quanto alli metodi va bene ma per la mercede questa fu alterata in Parenzo, perciò converrà alterarla anche per Orsara.
- C. 59. *De non proijciendo immunditias super vias comunis.* - Addattabile per Orsara ma accresciuta la pena dalli 20 soldi alle L. 5.
- C. 39. *De non eundo ad spiegandum in possessionibus.* - Addattabile ad Orsara.
- C. 51.^o *Quod nemo possit venari usque ad diem S. Michaelis.* - Non è operativa ne addattabile per Orsara.
- C. 39.^o *De capientibus Lupos.* - Superflua.
- C. 42. *De non ponendo ignem in contrada Parentij.* - La proibizione è ottima ma quanto alle pene dovrebbero aver luoco le leggi venete in materia di incendiarj.
- C. 41. *Quod nec Beccarj, nec alie persone audeant portare coramina extra terram.* - Da abolirsi.
- C. 30. *De via facta per campum vel vineam vel ortum.* - Questa legge sarebbe necessario che venisse regolata con più efficacia per Parenzo e per Orsara.
- C. 24. *De personis facientibus damnum personaliter in possessionibus aliorum.* - Ottimissima per Orsara.
- C. 27.^o *De bestiis inventis in damno, et primo de equis, mullis et asinis.* - Addattabili le Leggi sul proposito di Parenzo anche in Orsara. Suggestisce Providenze particolari per Orsara, anche per li Boschi.
- C. 28. *De bovis et vaccis inventis in damno.* - Come legge precedente.
- C. 28. *De capris inventis in Damna.* - Come leggi precedenti.
- C. 28. *De non pascendo blavam vel vineam alicujus cum animalibus.* - Come leggi precedenti.

- C 28. *De scrofis et Porcis inventis in damno et de eorum confinibus.* - Come le leggi precedenti.
- C. 51.t.^o *De non pasculando in pratis aut incidere herbas do nec fuerit siccati.* - Come leggi precedenti.
- C. 60. *De damnis datis cum bestiis bovinis et aliis bestiis in damno et in herba.* - La controscritta Legge la crede superflua essendo insufficienti le suggerite provvidenze.
- C. 28. *De extimis damni dati.* - Starebbe bene applicata per Orsara eccetto che il ricorso dovrebbe esser fatto ai stimadori di Orsara e non di Parenzo con altre discipline relative.
- C. 48. *Quod habentes Hortum, Pratum, vel Campum teneant illum clausum.* - Vale per Orsara ma non intorno ai confini.
- C. 30. *De tenendo clausum hortum suum.* - E superflua per esser previsto dall'anteced:^e
- C. 30. *De manifestatione fienda per accusatores et juratos, et Patronos damni dati.* - Nulla dice il Dep:^{to} ma può servire benissimo per Orsara.
- 28.t.^o *De Porcis non tenendis extra stiam in Parentio.* - Non addattabile per Orsara ma una legge apposita tanto per Parenzo che per Orsara del tenor suggerito dal Deputato.
- C. 29. *De eo quia habuerat animalia in custodia, et de animalibus lesis.* - Addattabile anco in Orsara.
- C. 29.t.^o *De damnis datis in animalibus quod debeat manifestari secundo Potestati et ejus Curie.* - Addattabile anco in Orsara.
- C. 62. *Di non tagliar coda a cavalli.* - Potrà valere per Parenzo e per Orsara con qualche regolazione.

Aggiunta.

In Orsara fu solito esservi un Barigello che faceva l'Uff:^o anche di Comand:^r ed esigeva dalla cassa rendite L. 26 al mese, e L. 19 dal Fontico oltre la casa di abitazione, servendo tanto il Foro pedaneo che il superiore. Conobbe inutile il Dep:^{to} questo Barigello per la sua infedeltà e lo allontanò fissando un Comandadore colla paga accennata di L. 19 e casa sollevando la cassa di L. 26.

Dice che questo officio è necessario che continui per servizio della Giustizia e perciò fissarlo anche per l'avvenire collo stipendio sud:^o delle L. 19 al mese dalla cassa Fontico, e beneficio della casa da tener in conzo e colmo con alcune regole e metodi indicati nell'estesa del Dep:^{to}.

Fa dei cenni perchè venghi proibita la erezione di case nei beni tra li monti e comunali, nè Tugurj per animali, per addattarsi alle massime che correvano sotto il Governo Eccles:^o cita danni cagionati per esser da poco tempo trasgredita questa Legge oltre alcune altre discipline già trattate nelle Rubriche antedette.

Leggi del Libro Terzo dello statuto di Parenzo

considerate inutili dal Dep:^{to} in Orsara, e perciò non considerate nella Collezione.

Scrittura dell'avv:^{to} Fiscal in Provincia
accompagnata colla sud:^a Lettera 21 Feb:^o 1781 M:V:

Commissionato di rivedere ed illustrare il Codice delle Leggi per il Castello di Orsara della compilaz:^{ne} delle quali fu incaricato quel Dep:^{to} sottopone alcune riflessioni considerate necessarie nell'argomento.

Dice che non si ravvisa nelle rubriche quella perspicuità d'idee necessaria in una sì rilevante esigenza, nè si scuopre quel linguaggio assoluto legislativo che esclude le ambiguità e gli equivoci, vi si rimarcano delle minuzie e delle superfluità.

Dice che se le Leggi di Parenzo non erano adattabili ad Orsara conveniva stabilir nuove Provvidenze; se alcune erano ingiuste e perniciose dovea ricorrersi a quella della Dominante nè per far lo Statuto di Orsara doveasi sconvolgere quello di Parenzo col dimandar derogazione di alcune Leggi alle quali quella Città vive pacificamente.

Divide il Fiscale per maggior semplicità dell'argomento in tre classi: cioè Civili o Giudiziarie che decidono sulle azioni, sulle proprietà intorno a Testam:^{ti}, sulle successioni e sulli contratti; di Polizia e di disciplina interna; di economia che provvedono alla buona amministrazione de' Luoghi Pij, cioè di quel Fondaco e di quelle Scuole Laiche.

Rapporto alle prime suppone che quel popolo facilme:^{te} si unirebbe alle Leggi di quel Governo e di quella Giurisdizione cui venisse sottomesso e se si volesse Parenzo le Leggi di quella città quali elle sono diventeranno naturali a lui senza alterarle minimam:^e col pericolo di implicanze confusioni e disordini.

L'esperienza di tutti i tempi e di tutte le nazioni ammaestra della pronta e spontanea conformazione de' popoli alle Leggi di quel Governo cui furono subordinati.

In quanto alle seconde non trova il Fis: esperiente più adattato che richiamar in vigore il Codice di Mons:^r Tritonio 1609 comprendente provvidenze tutte utili e ben calcolate allorché si facciano alcune mutazioni relative alla nuova costituzione di quel popolo.

Rispetto finalm:^{te} alla terza crede che la Carica di Capod:^a delegata avesse da provvedere con apposite Terminazioni per il buon sistema de' Luoghi Pij.

Memoriale al Mag:^{to} de' Dep:^{ti}
1782 20 Agosto. - Proc:^o N:^o 3 al N:^o XXIII.

Animati dal Decreto di avvocaz:^{ne} si produssero con Memoriale 9 Settembre 1778. Li Capi della Popolazione di Orsara implorando di esser sistemati come gli altri sudditi della Prov:^a sul qual Memoriale essendo eccitati dal Mag:^{to} li produssero il piano dettagliato 30 Lug:^o 1779 in XI articoli (Proc:^o N:^o 3 al N:^o 11).

Si trovano ora in angustie sempre maggiori per la sospensione di alcuni che esercitavano le cariche di Gastaldo e Sindici perciò implorano dal mag:^{to} la sua carità a salvezza del loro onore ed interesse rinnovando le istanze di esser conformati come gli altri sudditi della Provincia.

Memoriale al Mag:^{to}
1782 26 Agosto - Proc:^o N:^o 3 al N:^o XXIV.

Trattenuto per solo lume di Rocco Sottolicchio Procuratore di Orsara con accuse contro il suo Coll:^a Buoncompagno.

(N.B. Questo Sottolicchio fu sempre uno dei Capi di malcontenti per tale rappresentato dal Dep:^{to} Minotto, ma che in presente si scoprì unito al med:^{mo}).

Scrittura Mag:^{to} Dep:^{ti}
1782 16 Settembre - Proc:^o N:^o 3 al N:^o XXVI.

Enuncia preliminar:^{te} le prescriz:ⁿⁱ delli Dec:^{ti} 1778 11 Marzo e 1779 24 detto, per indicare che l'argomento chiamava le più serie applicazioni per le difficoltà, ostacoli, e resistenze per parte della popolazione composta di proscritti, e di indisciplinati al che è da aggiungersi la mole ed estesa de' lumi necessarj per servire a tutti i rapporti della Comm:^{ne}, e specialmente per la formazione di un nuovo Statuto Civile e Criminale.

Un saggio degli ostacoli ed estese dell'affare e dell'indole degli Orsaresi lo ha già sottoposto il Mag:^{to} in Scrittura 4 Aprile 1780 (Proc:^o N:^o 3 al N:^o VI.), dal qual tempo continuarono le applicazioni del Mag:^{to}.

Due Rappresentanze sono vicine ad Orsara cioè Rovigno e Parenzo ad una delle quali si potrebbe per il Dec:^{to} 24 marzo 1779 assoggettare il Castello di Orsara.

La scostumatezza della popolaz:^{ne} di Rovigno fa comprendere non conveniente la unione di Orsara e perciò il Mag:^{to} contempla piuttosto Parenzo, i di cui abitanti sono senza pari più docili, per la qual cosa ha ordinato e ritratta da Zorzi Minotto risiedente in Orsara col titolo di Deputato una collezione dell'informe antico Statuto Vescovile con quello di Parenzo per adottar le prescrizioni più analoghe al Fisco ed al politico di quei sudditi. L'esame di questo Statuto non è opera breve oltrechè devono esaminarsi i metodi di quella Vicinia e le Regolazioni da farsi su d'essa, e sulle sue Cariche.

Due articoli importanti sono: le provvidenze e discipline per la custodia del Porto, che il Senato stesso riconobbe geloso per Commercio e per Sanità; e il decidere del destino de' banditi rifugiati in Orsara.

— omissis —

Tutti questi rapporti, e quegli altri che dipendono dalle discordie intestine delli Orsaresi, e dalle loro querele verso il Deputato Minotto sono presenti al Mag:^{to} il quale propone di averli in riflesso nella deffinitione che prevede non lontana sul totale dell'affare. Per questi oggetti il Mag:^{to} crede utile anzi necessario di trattenere a questa parte il Deputato Zorzi Minotto che qui trovasi per motivi di salute avendo colà lasciato il figlio col permesso del Magistrato.

(N.B. Fu immaginato questo temperamento per sostituire altra figura attese le querele appunto contro esso Ministro.)

Ma perchè gli Orsaresi non manchino di una persona munita de' requisiti prescritti dalle Ducali 11 Marzo 1778 che possa prestarsi intanto: alla giudicatura Civile e Criminale; ed alla conoscenza di alcuni inconvenienti noti negli ultimi tempi come fu esposto da quelli Rapp:^{ti}, si crede che il Senato abbia ad incaricar il N:V: Rapp:^{te} di Capod:^a a destinarvi provvisionalm:^{te} e sino a nuove pub:^e deliberazioni un'altro Giurista capace e fornito de' requisiti prescritti o qualche altra persona idonea come più piacesse stabilindo intanto la massima che Orsara vada soggetta alla pub:^a Rappresntanza di Parenzo, mentre il Mag:^{to} poi sarà sollecito per condur a fine l'involuto affare.

Decreto dell'Eccellentissimo Senato
1782 20 Novembre - Proc:º N:º 3 al N:º XXVI.

Il Senato stabilisce la massima che Orsara sia in avvenire soggetta alla Rappresentanza di Parenzo.

Il Mag:º continui le meditazioni sull'argom:º che interessa il bene di que' sudditi, il vantaggio dell'erario e le premure pub:º per sollecitamente esser in grado di presentare gli effetti all'i pub:º riflessi.

Nella stessa data Ducale a Capodistria.

Essendo necessario che siavi in Orsara persona istruita che amministri la giudicatura Civile, e Criminale, il Rapp:º vi destini tosto un Giurista capace e fornito de' requisiti prescritti dalle Ducali 11 Marzo 1778, oppure altra persona idonea per sostener l'incombenza provvisionalm:º e sino a nuove pub:º Deliberazioni.

Lettera del Mag:º al Rapp:º di Capod:º
1782 27 Novembre - Proc:º N:º 3 al N:º XXVII.

Spedisce la copia della deliberazione intiera 20 Novembre cadenti e chiede il nome del nuovo Giurista, o altra figura destinata e la copia dell'atto di destinazione.

Lettera del N:º V: Rapp:º di Capod:º
1782 20 Genn:º - Proc:º N:º 3 al N:º XXVII.

Enuncia al Mag:º di aver ricevuta la sud:º Lett:º 27 Novembre e di non aver potuto ritrovar un Giurista Laureato per sostituirlo al Dep:º Minotto in Orsara.

Spiega che prevalendosi della facoltà comessagli gli sarebbe riuscito di trovar persona idonea e capace a fungere quella deputazione se vi fosse un congruo fisso assegnam:º; in tale difficoltà e resistenza il Co: Bernardo Borisi soggetto riguardevole per famiglia e molto accreditato per onoratezza e probità si arrese alle istanze del popolo di Orsara, desideroso di veder il cambiam:º di chi attualm:º lo governava si è offerto di adattarsi a questo incarico per breve tempo e senza pub:º aggravio. Raguaglia che si è esso Co: Borisi trasferito sul luogo, avendolo munito delle opportune Comm:º. Riflette che a tali condizioni possa ricercar in breve tempo il di lui sollievo da colà, perciò ricerca il Mag:º a determinare un congruo assegnam:º a chi fosse sostituito senza il quale sarà difficile il ritrovar soggetto che sia veram:º di fede, e idoneo a quella ispezione sinocchè venghi perfezionato il sistema di quel paese.

Lettera del Mag:º al N:º V: Rapp:º
1782 12 Feb:º - Proc:º N:º 3 al N:º XXVIII.

Accusa di aver ricevuta la Lett:º 20 Genn:º sud:º, si compiace per le qualità esposte del nuovo Dep:º. Trova opportuno che questa compiacenza sia fatta palese al Co: Borisi animandolo alla continuazione del Nobile suo esercizio con tutte le viste di buon servizio di quiete e buon governo di quel popolo assicurandolo di quella opportuna laude anche in faccia all'Eccellentissimo Senato che si fosse per meritare e della considerazione delle giuste sue con-

venienze. Mancando poi al Mag:^{to} dal distacco dal Minotto sin oggi qualunque riscontro intorno la situazione degli affari di Orsara chiama il N:V: Repp:^{te} ad incaricar il nuovo Dep:^{to} di estendere e trasmettere esatta e sollecita relazione coll'opportuni consigli sì rapporto il sistema e governo di quella Popolazione sì rispetto all'amministrazione delle pub:^e rendite sì parimenti sì quegli altri punti relativi che al nuovo Dep:^{to} emergessero nel proposito.

N:º XXIX

Lettera dell'Eccellentissimo Mag:^{to} al Rapp:^{te}
1783 10 Settembre.

Accusa di aver ricevute le sue Lette:^e 29 Lug:º p:º p:º colla Relazione e fogli di quel M.^{ro} Criminale per la Revisione praticata all'amministrazione delle pub:^e Rend:^e di Orsara e lo chiama ad esaurire li altri punti contenuti nelle preced:^{ti} 2 Febb:^{ro} 1782 riguardanti il sistema politico ed economico di quel Castello.

Lettera del N:V: Rapp:^{te}
1783 30 Gennaio

accompagna Relazione del Dep:^{to} provisionale Co: Bernardo Borisi riguardante le cose ricercate come sopra.

Il N:V: Rapp:^{te} crede dover d'ufficio di aggiungere alcuni riflessi su' varj punti della stessa Relazione prevalendosi delle fondate cognizioni locali li quali punti meritano le pub:^e avvertenze.

Le male abitudini degli abitanti in N.º di 600 c.^a avezzi ad una quasi anarchia, la situazione di quel Paese assai esposto, la qualità e gelosia del Porto accessibile ad ogni approdo sono circostanze che richiedono una stabile Residenza di persona insignita di pub:^o carattere per amministrar la distributiva Giustizia ed invigilare sul costume polizia e osservanza delle leggi.

Proponesi dal Dep:^{to} e la Rapp:^{za} il crede conveniente ed apposito di destinare tal persona traendola dal ceto dei Sudditi Nobili sul modello di tanti Vicariati e Podestarie subalterne dello stato.

Spiega il N:V: Rapp:^{te} che unindo la dipendenza di Orsara alla Carica Primaria di Capod:^a la renderebbe soggetta alle vigilanti sue cure per il bene essere e per garantire le pub:^e Rendite.

L'ammettere Orsara o all'uno o all'altro delli vicini Reggimenti, cioè Rovigno e Parenzo, privi affatto di forze, potrebbe farvi continuare l'impunità di qualsiasi prevaricazione, né valerebbe la presenza locale di un Giudice che per ogni riguardo si rende assolutam:^e necessaria. Mette in vista per esemplare la Podestaria dei due Castelli molto ben regolata e sostenuta da un cittadino nobile del Cons:^o di Capod:^a qual Consig:^o è fornito di soggetti capaci.

Tutto assoggetta all'Eccellentissimo Mag:^{to} per le salutari provvidenze.

Relazione del Dep:^{to} Provinciale
8 Dicembre 1783.

Privi affatto quegli archivj di autentici Documenti è un prodigio che la Relazione presente vada immune dall'azzardo nulla ostante scrive:

I. - Il sopresso Governo lasciò destituita quella popolazione di qualunque Polizia municipale, mancano officj all'ordine interno. Li esistenti sono di-

stibuiti ad arbitrio e senza determinato periodo. Una moltitudine si raduna per movimento, delibera con entusiasmo, si scioglie ordinariam:^{te} con turbolenze.

Non è di sua competenza il decidere se a togliere tal disordine convenga istituire con formalità un Consiglio composto delli soli Capi di famig:^a Se potesse farlo non esiterebbe ad accordarlo affermativam:^{te}

II. - Per una incerta tradizione alcuni codici di Leggi civili e relative alla proprietà regolavano una volta le obbligazioni e diritti del Popolo ma non avendo esemplari non può confrontare la verità.

III. - Traffico e contrabbando erano il genio e l'indole degli Orsaresi e tale inclinazione derivava massimamente dalla facilità del suo Porto. Ora però non sono agitati che dallo spirito di agricoltura meritevole di esser incoraggiato dal pub:^o per il ben essere.

V. - Tutti i rapporti della Giurisdizione meritano l'interesse delle pub:^e diligente ma il Porto sopra d'ogni altro. E questo sicuro e comodo all'accesso, ben situato, spazioso competentem:^{te}, coperto da venti, profondo quanto basta per contener navigli grossi. Se anche non si avesse una provata esperienza ch'è frequentato la sola indicaz:^e delle sue qualità basterebbe a convincere.

Non ardisce di presagire ingrati emergenti da tal frequenze ma potendo succedere inosservata da persona munita di autorità ed avente locale residenza sarebbero cimentati i riguardi di salute e risvegliar si potrebbero nei terrieri le abitudini di contrabbando addormentate ora, e non spente.

Vano dunque sarebbe per impedir tali sconcerti l'unire quel castello ad alcuni dei Regg:^{ti} contermini poiché il Rettore cui fosse soggetto non potrebbe farvi che delle incursioni le quali invece di levar le colpe segnerebbero anzi le occasioni e li tempi di impunem:^{te} commetterle. Un'espedito sarebbe di destinare al Governo un Patrizio ma non vede nemmeno per approssimazione che ciò possa accordarsi colla pub:^a economia. Il miglior consiglio relativo al premesso oggetto sarebbe quello di dar il Governo ad un suddito poiché accostumato ad ubbidire alle Leggi fin dall'infanzia o per amor del dovere o per timor della pena coll'esempio e diligenze imprimerebbe nell'animo del popolo i dovuti sentimenti di ossequio e di attaccam:^{to} al Sovrano.